

R.G. n.3457/2008

N. 2157/12	Sen.
N. 1995/12	Rep.
N.	F.N.

art. 59 lett. a) DPR 121/86 SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai magistrati

dott. Luigi de Ruggiero	Presidente
dott. Amedeo Santosuosso	Consigliere
dott.ssa Giovanna Beccarini Crescenzi	Consigliere rel.

T. M.
5.10
A. de Ruggiero

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n.3457/2008 R.G. promossa in grado d'appello da
SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. (c.f. 00826040156), in persona del
legale rappr.te pro tempore, con i proc. dom. avv. F. Orombelli, F. Perrone e S. Laudadio, via
Bigli, n. 21, Milano

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (c.f. 01585570581), con
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, via Freguglia, n. 1, Milano

-appellanti-

e contro

DR. UMBERTO QUINTAVALLE e **CASCINA TRE PINI S.S.**, in persona del legale rappr.te pro
tempore, con il proc. dom. avv. E. Cicigoi, viale Bianca Maria, n. 23, Milano e gli avv.G. Gari-
boldi e M. Majocchi

-appellati-

CONCLUSIONI: come da fogli allegati.

pr

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DI SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI
AEROPORTUALI S.E.A. NEI GIUDIZI RIUNITI
R.G. 3457/08 E 3959/08

Voglia codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento del gravame proposto, riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 11169/08 del 23 settembre 2008, e, per l'effetto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, così

giudicare

- in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.;
- nel merito, previe le declaratorie tutte del caso, respingere comunque le domande tutte formulate nei confronti della Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., ivi comprese quelle formulate in sede di appello incidentale, assolvendo quest'ultima da ogni avversaria domanda;
- in ogni caso, condannare Cascina Tre Pini s.s. alla rifusione della somma di € 2.079.357,39 ad essa versata dalla Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. il 9 gennaio 2009 in forza del combinato disposto dalla sentenza di primo grado e dall'ordinanza resa da codesta Corte di Appello in data 16 dicembre 2008, con rivalutazione e interessi legali dal pagamento al saldo;
- in via istruttoria:
 - (i) ordinare lo stralcio dal fascicolo degli appellati dei nuovi



documenti da essi prodotti all'udienza del 12 ottobre 2011;

(ii) disporre la rinnovazione delle C.T.U. svolte dai Consulenti dott. Folco De Polzer, prof. Pierluigi Genevini e Arch. Donata Almici rispettivamente sull'inquinamento acustico e atmosferico, nonché sul valore della proprietà immobiliare di cui è causa, da affidare ad altri e diversi periti, determinando i criteri e la metodologia da seguire alla luce delle osservazioni riportate dall'appellante Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. nei propri scritti difensivi. Nel denegato caso di mancata rinnovazione della C.T.U. svolta dal prof. Pierluigi Genevini, disporre, in subordine, un supplemento di tale ultima consulenza al fine di chiarire i seguenti punti:

- 1) quali elementi il C.T.U. ritiene decisivi per dimostrare che il danno rilevato sia attribuibile all'attività aeroportuale di Malpensa;
- 2) quali elementi escludono che nel rapporto causa effetto possano essere presenti in misura significativa altre fonti inquinanti presenti sul territorio;
- 3) come spiega il CTU la circostanza che il sedime aeroportuale risulti meno inquinato della proprietà Cascina Tre Pini;
- 4) a cosa attribuisce il CTU la presenza di idrocarburi non riferibili al carburante avio sulle foglie campionate;
- 5) come giustifica il CTU le proprie conclusioni tratte in seguito a rilievi e campionamenti che statisticamente non sono significativi secondo la sua stessa ammissione;
- 6) perché il CTU non ha considerato l'andamento climatologico nel



valutare il danno boschivo;

7) in base a quali dati il CTU afferma che il danno boschivo sia iniziato con Malpensa 2000 e non prima.

Con le spese tutte dei due gradi del giudizio, oltre IVA e CPA.

Avvocatura dello Stato – Milano
CT. 1381/99 – Avv. M. Damiani
M.D.

CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE – R.G. 3457/2008 + 3959/2008
C.I. DR. SSA BECCARINI
UDIENZA DI P.C. DEL 26.10.2011

CONCLUSIONI

per il **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (già Ministero dei Trasporti) (C.F. 01585570581)**, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. 97021490152) presso i cui Uffici in Milano Via Freguglia n. 1 (palazzo di giustizia) è, sempre per legge, domiciliato e presso cui andranno inviate le comunicazioni di cancelleria, giusta il disposto di cui all'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 176 c.p.c, al numero di telefax **02 5468004**, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ads_mi@mailcert.avvocaturastato.it.

&&&&&

1) R.G. 3457/2008:

Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto dal Ministero ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 11169/2008, emessa in data 22.09.2008, depositata in data 23.09.2008, non notificata, previa declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 345, 3 comma, c.p.c., delle produzioni documentali effettuate da parte appellata all'udienza del 12.10.2011 in quanto del tutto irrilevanti ai fini della decisione della presente causa, così

GIUDICARE

Avvocatura dello Stato – Milano
CT. 1381/99 – Avv. M. Damiani
M.D.

1 – in via preliminare e di rito: dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla presente controversia alla stregua degli artt. 33 e 35 del d.lgs. n. 80/1998;

2 – in subordine ed in via preliminare e di merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) in ordine alla domanda risarcitoria proposta da parte attrice con l'atto di citazione introduttivo del giudizio;

3 – in subordine e nel merito: annullare, per violazione dell'art. 112 c.p.c., la parte della sentenza contenente accoglimento nei confronti del Ministero dei Trasporti della domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 2359/1865;

4 – in subordine e nel merito: respingere la domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 844 c.p.c. per assoluta mancanza nella fattispecie in esame dei presupposti normativamente previsti per la sua applicazione sia in punto *an* che *quantum debeatur* e, comunque, ogni altra domanda di indennizzo anche ai sensi dell'art. 46 della legge n. 2359/1865 per assoluta mancanza dei presupposti in punto *an* che *quantum debeatur* condannando Cascina tre Pini s.s. alla rifusione delle somme ad essa eventualmente versate dal Ministero in esecuzione della sentenza di I° grado con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal pagamento al saldo;

5 – in subordine e nel merito: dichiarare inammissibile per tardività la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sull'eventuale indennizzo che dovesse essere riconosciuto;

6 – in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria: si chiede integrale rinnovazione sia della consulenza tecnica intesa ad accertare il livello di immissioni acustiche che di gas di scarico sulla proprietà di parte attrice che di quella intesa a valutare il valore di detta proprietà per le motivazioni in precedenza illustrate oltre che per quelle di cui alla memoria di osservazioni alla CTU depositata nel giudizio di I° grado.

Avvocatura dello Stato – Milano
CT. 1381/99 – Avv. M. Damiani
M.D.

2) R.G. 3959/2008:

Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 11169/2008, emessa in data 22.09.2008, depositata in data 23.09.2008, non notificata, previa declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 345, 3 comma, c.p.c., delle produzioni documentali effettuate da parte appellata all'udienza del 12.10.2011 in quanto del tutto irrilevanti ai fini della decisione della presente causa, così

GIUDICARE

1 – in via preliminare e di rito: dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla presente controversia alla stregua degli artt. 33 e 35 del d.lgs. n. 80/1998;

2 – in subordine ed in via preliminare e di merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) in ordine alla domanda risarcitoria proposta da parte attrice con l'atto di citazione introduttivo del giudizio;

3 – in subordine e nel merito: annullare, per violazione dell'art. 112 c.p.c., la parte della sentenza contenente accoglimento nei confronti del Ministero dei Trasporti della domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 2359/1865;

4 – in subordine e nel merito: respingere la domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 844 c.p.c. per assoluta mancanza nella fattispecie in esame dei presupposti normativamente previsti per la sua applicazione sia in punto *an* che *quantum debeat* e, comunque, ogni altra domanda di indennizzo anche ai sensi dell'art. 46 della legge n. 2359/1865 per assoluta mancanza dei presupposti in punto *an* che *quantum debeat* condannando Cascina tre Pini s.s. alla rifusione delle somme ad essa eventualmente versate dal Ministero in esecuzione della sentenza di i° grado con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal pagamento al saldo;

Avvocatura dello Stato – Milano
CT. 1381/99 – Avv. M. Damiani
M.D.

5 – *in subordine e nel merito*: dichiarare inammissibile per tradività la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sull'eventuale indennizzo che dovesse essere riconosciuto;

6 – *in ogni caso*: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria: si chiede integrale rinnovazione sia della consulenza tecnica intesa ad accertare il livello di immissioni acustiche che di gas di scarico sulla proprietà di parte attrice che di quella intesa a valutare il valore di detta proprietà per le motivazioni in precedenza illustrate oltre che per quelle di cui alla memoria di osservazioni alla CTU depositata nel giudizio di 1° grado.

Milano 26.10.2011

Avv. Michele Damiani
Avvocato dello Stato



Nelle cause riunite R.G. 3457/08 + R.G.3959/08 il DR. UMBERTO
QUINTAVALLE e la CASCINA TRE PINI S.S., come in atti
rappresentati e difesi, assumono

- nell'appello promossa da Società per Azioni Esercizi Aeroportuali
S.E.A. - R.G. 3457/08 le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, previa ogni opportuna
declaratoria e contrariis reiectis, così giudicare:

In via istruttoria: respingere tutte le domande formulate
dall'appellante SEA SpA e ordinare lo stralcio dal fascicolo SEA SpA
dei nuovi documenti indebitamente prodotti.

In via principale e nel merito: respingere le domande tutte formulate
dall'appellante SEA SpA, siccome inammissibili ed infondate in fatto
ed in diritto e conseguentemente confermare l'appellata sentenza n.
11169/2008 pronunciata in primo grado tra le parti dal Tribunale di
Milano nei capi che costituiscono oggetto dell'appello principale,
salvo i soli capi oggetto dell'appello incidentale proposto da Cascina
Tre Pini s.s..



Sempre in via principale e nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale come proposto: condannare la SEA SpA e/o il Ministero dei Trasporti, se del caso anche in solido tra loro, a corrispondere alla Cascina Tre Pini s.s. proprietaria dei beni immobiliari oggetto della presente causa, l'importo pari al risarcimento del danno subito consistente in un equo indennizzo per effetto del minor valore dei beni immobiliari conseguente alle immissioni prodotte dall'esercizio dell'aeroporto Malpensa 2000, quantificato in € 15.633.669,00 o nella maggior o minor somma che la Corte dovesse ritenere idonea, in base agli atti di causa, tenuto conto di quanto prospettato nell'appello incidentale in via principale o in via graduale dalle relative domande subordinate, da determinarsi, occorrendo, anche in via equitativa, oltre a rivalutazione e interessi ai sensi di legge; nonché a riconoscere anche il rimborso di tutte le spese sostenute nel giudizio di primo grado, ivi comprese, in riforma della sentenza di primo grado, quelle per i consulenti tecnici di parte.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi gli atti di giudizio.

Nell'appello promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - R.G. 3959/08 le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, previa ogni opportuna declaratoria e contrariis reiectis, così giudicare:

In via principale: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture così come tutte le domande ivi formulate;

In via subordinata:

In via istruttoria: respingere tutte le domande formulate dall'appellante Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Nel merito: respingere le domande tutte formulate dall'appellante Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare l'appellata sentenza n. 11169/2008 pronunciata in primo grado tra le parti dal Tribunale di Milano nei capi che costituiscono oggetto dell'appello principale, salvo i soli capi oggetto dell'appello incidentale proposto da Cascina Tre Pini s.s..

Sempre in via principale e nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale come proposto: condannare il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e/o la SEA SpA, se del caso anche in solido tra loro, a corrispondere alla Cascina Tre Pini s.s. proprietaria dei beni immobiliari oggetto della presente causa, l'importo pari al risarcimento del danno subito consistente in un equo indennizzo per effetto del minor valore dei beni immobiliari conseguente alle immissioni prodotte dall'esercizio dell'aeroporto Malpensa 2000, quantificato in € 15.633.669,00 o nella maggior o minor somma che la Corte dovesse ritenere idonea, in base agli atti di causa, tenuto conto di quanto prospettato nell'appello incidentale in via principale o in via graduale dalle relative domande subordinate, da determinarsi, occorrendo, anche in via equitativa, oltre a rivalutazione e interessi ai sensi di legge; nonché a riconoscere anche il rimborso di tutte le spese sostenute nel giudizio di primo grado, ivi comprese, in riforma della sentenza di primo grado, quelle per i consulenti tecnici di parte.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi gli atti di giudizio.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 11169\2008 il Tribunale di Milano così riassumeva i fatti di causa: *Con citazione ritualmente notificata Umberto Quintavalle, in proprio e quale legale rappresentante della società semplice Cascina 3 Pini ha chiamato in giudizio dinanzi a questo Tribunale la SEA, Società per gli Esercizi Aeroportuali S.P.A. (d'ora in avanti SEA) e il Ministero dei Trasporti, esponendo che*

** il Quintavalle era proprietario di un vasto compendio immobiliare ubicato nei Comuni di Somma Lombardo e di Vizzola Ticino, composto da 200 ettari circa di terreno e da alcuni fabbricati destinati ad uso residenziale costruiti negli anni '30, situato nelle immediate vicinanze del nuovo aeroporto di Malpensa*

** il vastissimo terreno era ricoperto da un fitto bosco con piante di notevole valenza naturalistica e per la rimanente parte era destinato ad uso agricolo*

** a seguito della realizzazione dell'aeroporto di Malpensa 2000 si era determinata una situazione insostenibile per la proprietà, a causa delle immissioni di rumore e di agenti inquinanti dovute al passaggio degli aerei che, nella rotta seguita in fase di decollo, sorvolavano la proprietà attea e scaricavano sul terreno ingenti quantità di carburante e di gas di scarico*

** conseguentemente negli edifici non era possibile più risiedere e l'attività agricola non poteva più essere esercitata a causa dell'inquinamento che stava determinando anche il deperimento degli alberi*

** nel 1992 la CB Richard Ellis S.p.a. aveva indicato il valore di mercato del compendio, ricadente interamente nel Parco della Valle del Ticino e distante solo 40 Km da Milano, in 14,4 miliardi di lire*

** il Quintavalle aveva intenzione di valorizzare ulteriormente l'area di proprietà creando un'oasi naturalistica attrezzata per l'osservazione dell'ambiente, anche a scopo didattico, dotando l'area di attività sportive e ricreative, realizzando servizi ricettivi e di ristorazione per i visitatori, nel rispetto delle normative urbanistiche vigenti e degli orientamenti individuati dal Parco del Ticino*



** la realizzazione dell'aeroporto di Malpensa aveva reso impossibili tali progetti e aveva azzerato il valore commerciale dell'intera aerea.*

Tanto premesso chiedeva al Tribunale, accertata l'illiceità o comunque l'intollerabilità delle immissioni prodotte dall'aeroporto di Malpensa 2000, di condannare SEA e/o il Ministero dei Trasporti al risarcimento del danno patrimoniale sofferto, quantificato in lire 17,9 miliardi, o nella diversa maggiore o minor somma risultante in causa.

Costituitosi il contraddittorio, sia il Ministero che SEA, eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione, hanno contestato anche nel merito la fondatezza della domanda della quale hanno chiesto il rigetto.

Nel corso dell'istruttoria venivano disposte ed espletate complesse consulenze tecniche, finalizzate a fornire elementi in ordine alla esistenza, quantità e qualità dei denunciati inquinamenti ed in ordine al valore di mercato del compendio immobiliare di proprietà attorea e alle sue variazioni, nonché eseguita un'ispezione dei luoghi unitamente al ctu.

Dunque, con l'anzidetta sentenza, depositata il 22 settembre 2008, il Tribunale così decideva: *condanna il Ministero dei Trasporti (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione) e la SEA -Società per Azioni Esercizi Aeroportuali, in via tra loro solidale, al pagamento a titolo di indennizzo in favore della società semplice "Cascina 3 Pini", in persona del suo legale rappresentante, dell'importo di euro 3.908.239,50, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi liquidati in euro 944.718,50; nonché al pagamento degli interessi sul solo capitale dalla presente sentenza al saldo; li condanna al pagamento delle spese di lite liquidate a favore di parte attrice in euro 1.585,00 per spese; 3.500,00 per diritti; 40.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario ex TF. respinge ogni altra domanda.*

SEA -Società per Azioni Esercizi Aeroportuali con atto di citazione notificato il 21 ottobre 2008 a Umberto Quintavalle e Cascina Tre Pini s.s. e il 20 ottobre 2008 al Ministero dei Trasporti ha impugnato tale sentenza per ottenere, in riforma, in via preliminare, la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva di SEA, nel merito il rigetto di tutte le domande proposte

nei confronti della stessa società, con condanna alla restituzione delle somme eventualmente versate in esecuzione della sentenza di primo grado.

Cascina Tre Pini s.s. e Umberto Quintavalle, ritualmente costituitisi, hanno chiesto il rigetto dell'avversa impugnazione e, in via di appello incidentale, la condanna di SEA e del Ministero dei Trasporti, se del caso in solido tra loro, a corrispondere a Cascina Tre Pini s.s., quale proprietaria dei beni immobiliari oggetto di causa, *l'importo pari al risarcimento del danno subito consistente in un equo indennizzo per effetto del minor valore dei beni immobiliari conseguente alle immissioni prodotte dall'esercizio dell'aeroporto Malpensa 2000, quantificato in € 15.633.699,00*, o nella diversa somma da determinarsi anche in via equitativa, *tenuto conto di quanto prospettato dall'appello incidentale in via principale o in via graduale dalle relative domande subordinate*, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sempre in via incidentale, l'appellata ha richiesto il rimborso di tutte le spese sostenute nel giudizio di primo grado, ivi comprese, in riforma della sentenza impugnata, quelle per i consulenti tecnici di parte.

Con atto di citazione notificato il 20 novembre 2008 a Umberto Quintavalle e Cascina Tre Pini s.s. e il 19 novembre 2008 a SEA -Società per Azioni Esercizi Aeroportuali, pure il Ministero dei Trasporti ha impugnato l'anzidetta sentenza, per ottenere, in riforma, in via preliminare, la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario alla stregua degli articoli 33 e 35 d.lgs. n. 80\1998, in subordine, sempre in via preliminare, la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del Ministero e l'annullamento, per violazione dell'articolo 112 c.p.c., della parte di sentenza contenente l'accoglimento nei confronti dell'Amministrazione della domanda di indennizzo ai sensi dell'articolo 46 della legge n. 2359\1865, nel merito il rigetto della domanda di indennizzo ai sensi ai sensi dell'articolo 844 c.c. e comunque di ogni altra domanda di indennizzo, anche ai sensi dell'articolo 46 citato, per assoluta mancanza dei presupposti in punto *an* e *quantum debeatur*, in subordine la dichiarazione di tardività e dunque d'inammissibilità della domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sull'eventuale indennizzo che fosse stato riconosciuto.



Nel suddetto procedimento si sono costituiti entrambi gli appellati che hanno reiterato le medesime conclusioni, salvo, per quanto attiene a Umberto Quintavalle e Cascina Tre Pini s.s., eccepire in via preliminare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Ministero.

Disposta la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, *limitatamente alla statuizione di condanna della S.E.A. al pagamento di un "indennizzo" a favore della s.s. Cascina Tre Pini, per l'eccedenza rispetto all'importo di € 2.000.000,00, comprensivo degli interessi maturati fino alla data della medesima sentenza*, disposta altresì la riunione dei procedimenti, precisate le conclusioni all'udienza del 26 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta in decisione con contestuale assegnazione dei termini per il deposito e lo scambio degli atti conclusivi ed è stata portata in decisione all'odierna camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) Sull'ammissibilità dell'appello proposto dal Ministero dei Trasporti.

Umberto Quintavalle e Cascina Tre Pini s.s., costituendosi nel procedimento instaurato a seguito dell'appello proposto dall'Amministrazione, hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevando che la sentenza era stata oggetto di gravame da parte di SEA con atto di citazione notificato il 21 ottobre 2008 e che, conseguentemente, il Ministero avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità ai sensi dell'articolo 333 c.p.c., proporre impugnazione in via incidentale nello stesso processo precedentemente instaurato

L'eccezione è infondata. Ritiene infatti la Corte che nella specie debbano trovare applicazione i principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di ricorso per cassazione, ma pienamente applicabili all'appello, posto che l'articolo 333 c.p.c. disciplina in generale le modalità di proposizione dell'impugnazione. La Corte di Cassazione ha in proposito statuito: *Atteso il principio di unità dell'impugnazione, sancito dall'art. 333 cod. proc. civ. - il quale implica che l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive proposte avverso la stessa sentenza, le quali, in conseguenza, possono assumere soltanto carattere incidentale - nei*



procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ., in relazione all'art. 333 dello stesso codice. Tuttavia, l'inosservanza della forma del ricorso incidentale, in ragione della mancanza di una espressa affermazione da parte della legge circa l'essenzialità dell'osservanza di tale requisito formale, va apprezzata secondo i principi generali relativi alla nullità per inosservanza dei requisiti formali, con la conseguenza che - una volta che l'impugnazione principale e quella successiva autonomamente proposta, anziché esercitata in via incidentale, siano state riunite ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. - essa non impedisce la conversione di detto ricorso in ricorso incidentale, qualora esso risulti proposto nel rispetto dei termini temporali entro i quali avrebbe dovuto proporsi,... determinandosi in tale ipotesi il verificarsi di una fattispecie di idoneità del secondo ricorso a raggiungere quello stesso scopo che avrebbe raggiunto la rituale proposizione dell'impugnazione nella forma incidentale (Cass. 30.12.2009, n. 27887, nonché, specificamente per l'atto di appello Cass. 16.5.2000, n. 6291).

Nella specie la notifica dell'atto d'appello del Ministero è avvenuta il 19 e il 20 novembre 2008, ben prima della scadenza del termine per la proposizione dell'appello incidentale nel procedimento di impugnazione precedentemente instaurato da SEA e nel quale l'udienza di prima comparizione, indicata in citazione al 2 febbraio 2009, era stata rinviata ai sensi dell'articolo 168 bis, quinto comma, c.p.c., al 24 marzo 2009. Ciò induce a concludere per l'ammissibilità dell'impugnazione dell'Amministrazione, senza contare che quest'ultima si è ritualmente costituita nel primo procedimento, con comparsa depositata all'udienza ex articolo 351 c.p.c. del 18 novembre 2008, reiterando le stesse conclusioni, anche in via incidentale, contenute nell'atto di citazione d'appello e richiamando il contenuto di quest'ultimo, pure prodotto, quale parte integrante della comparsa di risposta.

B) sulla giurisdizione.



In via preliminare il Ministero dei Trasporti ha reiterato l'eccezione di difetto di giurisdizione già svolta nella comparsa conclusionale depositata in primo grado. In proposito ha rilevato che era stato evocato in giudizio come responsabile della lesione del diritto di proprietà di parte attrice, in relazione ai poteri di natura pubblicistica che alla stessa amministrazione sarebbero stati attribuiti dalla normativa in materia di attività di trasporto e che tale prospettazione era stata recepita dallo stesso Tribunale nella sentenza impugnata. Ha osservato dunque l'appellante che la cognizione della domanda risarcitoria era devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, alla stregua del disposto dell'articolo 33 decreto legislativo 80 del 1998, come riformulato dalla sentenza 292 del 2000 della Corte Costituzionale.

L'eccezione è priva di fondamento.

Va rilevato, in primo luogo, che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, nel presente giudizio, promosso con atto di citazione notificato il 3 maggio 1999, trovano applicazione gli artt. 33 e 35 d.lgs. citato nella loro originaria formulazione e tenuto conto dell'intervento attuato dalla Corte Costituzionale con la sentenza citata dal Ministero e che invece non può tenersi conto del disposto della legge 205 del 2000.

Il Tribunale ha poi così motivato sulla questione di rito: *Premesso che la giurisdizione va riguardata con riferimento al petitum e alla causa petendi della domanda attorea -profili sui quali, in considerazione anche della complessità della stessa, si faranno in seguito rilievi, osservando comunque sin d'ora che le doglianze dell'attore non investono valutazioni di opportunità e convenienza economica o politica, aspetti che non possono essere oggetto di sindacato da parte di questo Tribunale- la asserita giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, affermata dal Ministero con riferimento agli articoli 33 e 35 del d.lgs 80/1998, va esclusa in base al rilievo che segue. Correttamente, in base al principio della perpetuatio iurisdictionis posto all'articolo 5 c.p.c., la difesa del Ministero ha richiamato a sostegno del difetto di giurisdizione di questo Tribunale gli articoli 33 e 35 del d.lgs 80/98 nella loro formulazione precedente alla modifica apportata dall'articolo 7, comma 1, della*



legge 205/2007. Occorre tuttavia tener presente che, con sentenza del 17 luglio 2000, 292, la Corte Costituzionale dichiarò, tra l'altro, l'incostituzionalità dell'articolo 33, comma 1, del d.lgs 80/1998, nella parte in cui istituiva una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del GA alle controversie aventi ad oggetto i diritti patrimoniali consequenziali -categoria tenuta presente dal legislatore nella legge delega 59/1997 e ignorata nel decreto- e dichiarò, conseguentemente, anche l'incostituzionalità dei commi 2 e 3 dello stesso articolo. In motivazione la Corte specificò che la dichiarazione di (il) legittimità costituzionale dell'articolo 33 valeva "...a ricondurre la norma delegata nei limiti posti dalla legge di delega.." che si limitava a prevedere l'estensione della giurisdizione del giudice amministrativo "... alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali..", in materia di edilizia, urbanistica e di servizi.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 5 c.p.c. e della citata sentenza della Corte Costituzionale, la presente controversia, nella quale si fa richiesta di un danno patrimoniale non consequenziale ad annullamento di provvedimenti amministrativi, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Le suddette considerazioni sono del tutto condivisibili e vengono fatte proprie da questa Corte. Infatti, come chiarito anche dalla Suprema Corte, gli artt. 33 e 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998, nel testo risultante a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 292 del 2000 e n. 281 del 2004, hanno prodotto il limitato effetto di estendere la giurisdizione amministrativa di legittimità ed esclusiva (già esistente nelle materie previste dagli artt. 33 e 34, cit.) alle controversie -in precedenza riservate al giudice ordinario- aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali all'annullamento di atti amministrativi, in queste comprese quelle relative al risarcimento del danno, rendendo in tal modo 'piena' la preesistente giurisdizione del giudice amministrativo, non altrimenti ampliata a seguito del D.Lgs. n. 80 del 1998 (Cass. 4.11.2004, n. 21097).

.C) sulla carenza di legittimazione passiva



Sia SEA che il Ministero hanno lamentato che erroneamente il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambi gli appellanti.

In proposito la prima ha rilevato che i pregiudizi indicati da controparte, quand'anche sussistenti, non erano riferibili ad alcuna condotta di SEA, che si limitava a gestire le infrastrutture dello scalo aeroportuale, mentre era lo Stato che aveva definito e definiva tuttora i dettagli urbanistici di estensione dell'aeroporto, nonché le rotte di decollo e atterraggio dei velivoli, unitamente ai vettori aerei, che svolgevano attività aeronautica, causa degli asseriti inquinamenti. A tale riguardo l'appellante ha richiamato la normativa che regolava la realizzazione e lo svolgimento dell'attività dell'aeroporto di Malpensa e i rapporti e le competenze tra i soggetti giuridici coinvolti, osservando che lo Stato aveva avocato a sé e agli enti locali interessati ogni potere decisorio in merito ai criteri per realizzare le opere di ampliamento e ammodernamento dell'aeroporto, che al Ministero dei Trasporti spettava per legge l'approvazione dei progetti e l'approvazione dei piani di sviluppo aeroportuale, compresa la verifica di compatibilità urbanistica, comportando la stessa approvazione dei piani la dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza, e la variante agli strumenti urbanistici, che lo Stato aveva poi affidato all'ENAC le competenze in materia sia di razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali, sia di piani regolatori aeroportuali, sia di partecipazione all'attività di gestione degli aeroporti, assegnando al Ministero dei Trasporti funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull'attività dell'ENAC, che infine non era imputabile a SEA alcuna responsabilità in merito alla regolamentazione del traffico aereo.


Il Ministero in ordine all'aspetto in esame ha rilevato che, a seguito dell'istituzione dell'ENAV prima e dell'ENAC poi, il Ministero aveva mantenuto solo una funzione di vigilanza, indirizzo e controllo sul funzionamento dei suddetti enti, non aveva alcuna competenza in materia di utilizzo delle piste di atterraggio e di decollo, né era proprietario dell'area, appartenente invece al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre le immissioni erano riferibili esclusivamente al gestore aeroportuale o agli enti cui la legge attribuiva i compiti di



amministrazione attiva in materia di aviazione civile. Il Ministero ha infine rilevato che la sentenza era carente di motivazione in ordine all'asserita legittimazione passiva del Ministero in merito alla domanda ex art. 46 legge n. 2359\1865, oltre che viziata da ultrapetizione sul punto.

Le eccezioni sono prive di fondamento. Infatti, *la "legitimatō ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa... Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, ... poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso* (Cass. 14.4.2008, n. 14468). Nella specie, dunque, come correttamente rilevato dal Tribunale, sussiste la legittimazione passiva degli appellanti rispetto alle domande proposte da Umberto Quintavalle e Cascina Tre Pini s.s. Questi ultimi, infatti, nell'atto introduttivo del giudizio, ai fini dell'affermazione della responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2043 c.c., avevano sostenuto che andava ad essi attribuita l'omessa valutazione di impatto ambientale e di impatto acustico e le conseguenti intollerabili immissioni cui causalmente si collegavano i danni subiti e, quindi, l'obbligo risarcitorio, aggiungendo pure che ne andava affermata la responsabilità per le immissioni superiori alla normale tollerabilità, indipendentemente dalla loro illiceità, con diritto degli attori di ottenere il giusto indennizzo.

È del tutto condivisibile, dunque, anche quanto ulteriormente argomentato dal primo giudice nei termini che seguono: *Sono stati quindi chiamati in giudizio due soggetti ritenuti,*



sotto profili diversi, tenuti a rispondere di quell'inquinamento, in una prospettiva (sinteticamente, individuata nella memoria attorea ex articolo 183 C.P.C. con la frase "E' l'aeroporto la causa dell'inquinamento.") che richiama, per la SEA, la gestione dell'attività aeroportuale e, per il Ministero dei Trasporti, le specifiche competenze in materia e le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo, e che resta così del tutto estranea alla previsione dell'articolo 965 del codice della navigazione. La domanda svolta in giudizio non ha ad oggetto i danni cagionati da uno specifico veicolo a persone e a cose sulla superficie, ma i danni derivanti, se così si può dire, dal sistema "Malpensa 2000" all'ambito territoriale di riferimento dello stesso aeroporto, e, in tal senso intesa, non involge la responsabilità dei singoli (e quali?) esercenti.

Dette conclusioni trovano ulteriore conferma nei motivi di appello rispettivamente adottati da SEA e dal Ministero a sostegno dell'eccezione preliminare, tutti volti a contestare -alla stregua delle rispettive competenze, prerogative e attribuzioni- la loro responsabilità per le lamentate immissioni e dunque il loro obbligo al pagamento dell'indennizzo, mentre, proprio sulla base di tali competenze, prerogative e attribuzioni, parte appellata assume la sussistenza di quella responsabilità e di quell'obbligo. La relativa questione dunque correttamente è stata esaminata dal Tribunale con il merito della domanda e così farà anche questa Corte dopo aver verificato la sussistenza delle immissioni intollerabili.

D) sulle immissioni e sul giudizio di intollerabilità.

In via generale, SEA assume che, stante l'evidente rilevanza pubblica degli interessi coinvolti, la normativa specifica in materia di immissioni prodotte da aeromobili, pure richiamata dal Tribunale, non poteva che derogare al diritto comune, fissando dei limiti ben precisi di intollerabilità delle immissioni.

L'assunto non può essere condiviso. In proposito va ribadito quanto argomentato dal Tribunale che ha così motivato: *Si richiama poi il costante -e qui condiviso- orientamento di dottrina e giurisprudenza in ordine al rapporto tra la disciplina privatistica a tutela della proprietà (e della salute) dalle immissioni, rinvenibile nell'art.844 c.c. (e naturalmente nell'articolo 2043 c.c.), e la disciplina pubblicistica apprestata per la tutela dell'ambiente in*



generale dalle fonti inquinanti (ad es., per il rumore, dalla legge 447 del 1995 e dai D.P.C.M. 1.3.1991 e 14.11.1997). Tale rapporto è di reciproca autonomia e complementarietà, nel senso che la normativa pubblicistica tutela la intera collettività dalle fonti di inquinamento tali da interferire con la legittima fruizione dell'ambiente, contemperando le varie esigenze pubbliche e ponendo limiti di accettabilità, mentre la normativa privatistica tutela il soggetto vittima di immissioni intollerabili, a prescindere dalla osservanza o meno della disciplina pubblicistica. Leggi e regolamenti che disciplinano le attività produttive e che fissano le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità in materia di immissioni perseguono interessi pubblici, disciplinando in via generale ed assoluta, e nei rapporti cosiddetti verticali tra privati e PA, i livelli di accettabilità delle immissioni al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi (così, tra le ultime, Cass. 1418/2006). Sicché, anche nella prospettiva dell'art.844 c.c., sono irrilevanti le normative di tipo pubblicistico o amministrativo che regolano i rapporti tra soggetto proprietario del fondo da cui originano le immissioni e l'ente pubblico, pur se tali normative mirano alla fissazione di standards limite di inquinamento ambientale, con la conseguenza che, anche se quegli standards pubblicistici di accettabilità fossero rispettati, cionondimeno le immissioni potrebbero risultare concretamente intollerabili. Va infine sottolineato che, ai fini del giudizio di intollerabilità delle immissioni non assume alcun rilievo la natura dell'attività cui si connettono le immissioni medesime e l'interesse generale al quale essa risponde. Come risulta dalla lettera dell'articolo 844 c.c. (norma di riferimento per l'intollerabilità delle immissioni) e dalla ricostruzione logica della fattispecie normativa, alla valutazione della tollerabilità o meno resta del tutto estraneo l'eventuale giudizio di contemperamento previsto al secondo comma della norma, giudizio che si effettua una volta accertata l'intollerabilità delle immissioni, senza costituire componente di quell'accertamento.

Nell'atto di appello di SEA non viene proposto alcuno specifico motivo idoneo a confutare le suddette considerazioni: l'appellante si limita a riproporre quanto già dedotto in primo grado e disatteso dal Tribunale con puntuale motivazione, integralmente condivisa da questa Corte. In particolare la speciale disciplina in materia di rumori in ambiente aeroportuale, siccome quella



contenuta nella legge n. 447\1995, persegue interessi pubblici e non incide sul giudizio di intollerabilità delle immissioni rispetto al fondo del vicino, da operarsi secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto della particolare situazione concreta. Inoltre il limite di tollerabilità delle immissioni non ha valore assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti (cfr., da ultimo, Cass. 1.2.2011, n. 2319).

Nel contestare le conclusioni cui è giunto il Tribunale SEA richiama ancora una volta le limitazioni alla valutazione della tollerabilità delle immissioni derivanti dalla disciplina in materia di immissioni prodotte da aeromobili e in particolare assume l'impossibilità di applicare il criterio differenziale in considerazione del disposto dell'art. 4 d.p.c.m. 14 novembre 2007. Valgono a riguardo le considerazioni appena svolte.

D1) in particolare le immissioni acustiche

Sotto il profilo in esame SEA ha rilevato che, in ogni caso, i valori delle immissioni acustiche riscontrati dal consulente non erano corretti, in quanto ricavati applicando un erroneo metodo di calcolo e seguendo un procedimento non corretto.

A tale proposito ha osservato che: a) nella relazione veniva equiparato il rumore di fondo al percentile L95 e che, tuttavia, quest'ultimo non era il rumore di fondo, ma un parametro assunto come indicatore del livello minimo del rumore che cambia temporalmente; b) non veniva distinta l'entità delle immissioni sonore provenienti dal sedime aeroportuale, le uniche riferibili a SEA, da quelle provocate dagli aerei che sorvolavano la proprietà della controparte; c) il rumore calcolato dal ctu in assenza di sorvoli era più alto di quello riscontrato in presenza del sorvolo, siccome risultava dal tracciato del giorno 24 aprile 2003; d) il sistema di soglie utilizzato dal ctu aveva identificato un numero di sorvoli superiore a quelli effettivamente intervenuti, risultando dunque considerati come passaggi di aerei eventi di natura diversa, facenti parte invece del rumore di fondo; e) le misure erano state eseguite con apparecchiature non presidiate, che registravano tutto ciò che captava il microfono; f) senza diretta corrispondenza tra il rumore percepito e il tracciato grafico, non vi era certezza tra eventi



misurati e aerei in transito; g) il ctu aveva ammesso di aver dato avvio alla campagna di rilvamenti senza avere preventivamente operato la caratterizzazione acustica dei siti di monitoraggio: ciò escludeva l'affidabilità dei dati e l'intollerabilità delle immissioni.

SEA ha ancora osservato che erroneamente il Tribunale aveva inserito Cascina Tre Pini tra le "aree particolarmente protette", per le quali la tabella 2 allegata al DPCM 1 marzo 1991 prevedeva limiti assoluti di immissione pari a 50 dB diurni e 40 dB notturni, risolvendosi ciò in una classificazione arbitrariamente effettuata dal giudice in palese contraddizione della normativa vigente in materia.

Il Ministero, per l'aspetto in esame, ha pure eccepito che la proprietà di controparte rientrava nella categoria "tutto il territorio nazionale" e che i relativi limiti acustici, di 70dB per il periodo diurno e di 60 dB per quello notturno, non erano mai stati superati, che in ogni caso la normativa aeroportuale derogava a quella di cui all'art. 844 c.c. in materia di inquinamento acustico e doveva dunque farsi riferimento al d.m. 31.10.1997, ivi compreso l'allegato A, che la proprietà dell'appellata neppure rientrava nella zona di "intorno aeroportuale", con la conseguenza che il rumore aeroportuale, inferiore a 60dB, era giuridicamente irrilevante per la suddetta proprietà, che comunque le misurazioni non erano state effettuate secondo quanto previsto dall'allegato A al citato decreto, che stabiliva i criteri di misurazione del livello di valutazione del rumore aeroportuale.

Per ordine logico appare opportuno in primo luogo esaminare la questione attinente ai limiti di immissione applicabili alla proprietà dell'appellata.

In ordine a tale aspetto il Tribunale ha così motivato: *Va preliminarmente considerato che, alla data delle operazioni peritali, la Commissione Aeroportuale di Malpensa, composta come stabilito dall'articolo 5 del DM 31.10.97, non aveva ancora proceduto alla "caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale" -ossia del territorio circostante l'aeroporto, il cui stato dell'ambiente è influenzato dalle attività aeroportuali- prevista dall'articolo 6 del DM 31 ottobre 1997, a norma del quale*



1. Le commissioni di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto, tenuto conto del piano regolatore aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e delle procedure antirumore adottate, definiscono, nell'intorno aeroportuale, i confini delle seguenti aree di rispetto: zona A, zona B, zona C

2. All'interno di tali zone valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali come definite all'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 2), della legge 26 ottobre 1995, n. 447:

zona A:	l'indice LVA non può superare il	valore di	65	dB(A);
zona B:	l'indice LVA non può superare il	valore di	75	dB(A);
zona C:	l'indice LVA può superare il valore di 75 dB(A)			

3. Al di fuori delle zone A, B e C l'indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A).

In assenza della determinazione sul territorio delle zone di caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale, il ctu ha ritenuto che i fabbricati Quintavalle sarebbero assoggettati al limite previsto per il territorio che, secondo il riportato 3° comma dell'articolo 6, resta al di fuori delle zone A, B e C, e ha quindi affermato che "...il limite da non superare all'esterno del sedime aeroportuale è certamente LVA = 60 d(b)A. Questa conclusione, se valida all'esterno del sedime aeroportuale, lo è a maggior ragione per l'area in esame..". (pag.8 relazione).

Ritiene invece il Tribunale che per l'area in esame, in base alla normativa di riferimento, possano assumersi conclusioni diverse da quelle ipotizzate dal ctu.

Va certamente condiviso il presupposto di fatto da cui parte il ragionamento del consulente, ossia che Villa del Dosso deve ritenersi, pur in assenza di definizione dell'intorno aeroportuale, situata in zona esterna ad esso.

L'estensione territoriale del cosiddetto "intorno aeroportuale" termina infatti all'isofonica Lva 60 e la localizzazione di Villa del Dosso è al di fuori di essa. Si richiama la tavola delle Curve Isofoniche prodotta come documento 18 da SEA dalla quale risulta che l'area Quintavalle attraversa, per così dire, in parte la fascia interna alla curva 65/75 (zona B), in parte la fascia interna alla curva 60/65 (zona A) e in parte l'area esterna alla curva 60. In particolare, risulta posizionato all'esterno della isofonica Lva 60 proprio il fabbricato Villa del Dosso, come può desumersi dal confronto tra il richiamato documento e la tavola 5, inserita graficamente nella relazione del ctp Gianola di parte attrice dell'ottobre 2003, facente parte delle 20 tavole approvate dall'articolo 1 della legge Regione Lombardia 12.04.99, n.10, concernente il Piano Territoriale dell'area Malpensa. E anche dal confronto con le numerose piantine in atti dell'area Quintavalle e con la "Carta degli Azzonamenti", allegato 1, alla Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Valle del Ticino. Ciò premesso,



forinando al 4° comma dell'articolo 6 DM 30.10.97, va chiarito che l'indicazione per cui, al di fuori delle zone A, B e C, l'indice L VA non può superare il valore di 60 dB(A), non costituisce valore limite assoluto d'immissione, perché quel limite di "rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali" deve comunque correlarsi ai valori limite assoluti previsti dal successivo DPCM 14.11.97.

Tale decreto, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ha, infatti, determinato all'articolo 3 i valori limite assoluti di immissione, ossia "il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori." (art.2, comma 1, lettera f- della legge 1995/447). Dispone poi l'articolo 3 del decreto che i valori limite assoluti di immissione, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale (secondo la richiamata definizione data dall'articolo 2, comma 3, lettera a-, della legge 26 ottobre 1995, n. 447), riferiti quindi al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti, sono quelli indicati nella tabella C allegata allo stesso decreto.

Con riferimento all'inquinamento da rumore aeroportuale oggetto del presente giudizio, assumono rilevanza anche altre indicazioni contenute nel decreto 14.11.1997. Sempre l'articolo 3, 2° comma, stabilisce che i valori limite assoluti di immissione previsti dal decreto non trovano applicazione all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture aeroportuali - l'individuazione delle fasce di rispetto equivale alla definizione di aree soggette ad una sorta di legislazione speciale (per tali aree, secondo l'articolo 5 dello stesso decreto, "i valori limite assoluti di immissione e di emissione.... saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.)" - ma che all'esterno di tali fasce la rumorosità aeroportuale concorre al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione: le infrastrutture aeroportuali devono quindi rispettare i limiti assoluti di immissione che le Amministrazioni Comunali attribuiscono al loro territori come conseguenza della classificazione acustica.

Dalla richiamata normativa si deduce quindi che il limite di 60 dB(A) per le aeree situate al di fuori dell'intorno aeroportuale non possa costituire regola per quelle aree che, secondo le indicazioni dello stesso decreto 14.11.97, sono sottoposte a valori limite assoluti di immissione inferiori a 60 dB(A): all'esterno delle fasce di pertinenza si applicano cioè i limiti d'immissione della normativa ordinaria.

...Occorre allora verificare se il valore limite assoluto per Villa del Dosso fosse o meno inferiore a 60 dB(A).

A tal fine, richiamate

* la tabella C del DPCM 14.11.97 che indica i valori limite assoluti di immissione con riferimento alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata allo stesso decreto (adottate dai Comuni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera a- e dell'articolo 6, comma 1, lettera a-, della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

* la disposizione data dall'articolo 8 dello stesso DPCM 14.11.97, secondo il quale, in attesa che i comuni provvedano alla zonizzazione acustica del territorio (già richiesta peraltro dall'articolo 6 dei DPCM 01.03.91 che prevedeva classi di territorio e valori di immissione), continuano ad essere applicati per le sorgenti sonore fisse (tra le quali rientrano, secondo la definizione dell'articolo 2, lettera c- della legge 1995/447, le infrastrutture aeroportuali) i limiti di accettabilità stabiliti dall'articolo 6 del DPCM 01.03.91, che prevede quanto segue

Art. 6.

1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:

zonizzazione (A)	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n.144168) *	65	55
Zona B (decreto ministeriale n.144/68) *	60	50
Zona esclusivamente		



() Zone di cui all'art.2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444*

deve rilevarsi che, alla data delle operazioni peritali, il Comune di Somma Lombardo non si era ancora dotato del Piano Acustico.

Risulta in atti però che lo stesso Comune, richiesto dal CTU (autorizzato dal giudice all'acquisizione di ogni utile informazione, anche presso pubblici uffici) di fornire precisazioni in ordine alla situazione delle zone interessate, ha comunicato a mezzo del proprio ufficio tecnico con nota 12912/FB/ del 03.07.03 riferita alla dichiarazione di destinazione acustica delle aree territoriali oggetto di indagine, che "...allo stato, per le aree oggetto della richiesta di definizione di zona acustica come sopra indicato, la classe di cui alla tabella 1 del DPCM 01.03.91 attribuibile alle aree stesse è la classe I - Aree particolarmente protette.." in quanto le dette aree "...ricadono in zona E3 -Riserva Orientata del P, R, G, Vigente (rif. art 14 NTA del P. R. G. Vigente) ed in zona B2 - Zone naturalistiche di interesse botanico-forestale) e in zona B3 - Zone di rispetto delle zone naturalistiche e perifluviali del P. R. G. adottato in atto di C. C. n.104 del 19.10.02 e tuttora in salvaguardia.. delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino).

È corretta l'osservazione del ctu De Polzer che, con riferimento alla nota del Comune di Somma Lombardo, ha rilevato come le sigle B2 e B3 abbiano un riferimento urbanistico e non possano confondersi con la denominata zona B prevista dal Decreto Interministeriale 02.04.68, richiamato dal DPCM 01.03.91, così come reso palese proprio dal contenuto dell'articolo 2 del richiamato decreto interministeriale 2 aprile 1968, 1444, secondo il quale

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);



f) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Sicché è pacifico che l'area Quintavalle non può farsi rientrare per le sue caratteristiche né nella zona B, e nemmeno nella zona A come definite dal decreto 1444 del 1968 (cfr. paragrafo 4.2 relazione ctu). Tuttavia, sulla base della richiamata nota del Comune di Somma Lombardo, pare arduo sostenere che l'area Villa del Dosso, non potendo rientrare in quelle due zone, debba ritenersi soggetta, quanto ai limiti di zona, a quelli previsti per "tutto il territorio nazionale", pari a 70 dB(A) per il periodo diurno e 60 dB(A) per il periodo notturno, ossia a limiti acustici più elevati di quelli cui sono soggette aree presentanti le caratteristiche indicate per le zone A e B dall'articolo 2 del DM 02.04.68, 1444. Tale conclusione contrasta con la formale indicazione proveniente dal Comune di Somma Lombardo che ha attribuito nella citata nota al complesso immobiliare la classe I della tabella I allegata al DPCM 01.03.91, secondo la quale rientrano in tale classe "... le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc...". E contrasta con la materiale localizzazione del complesso immobiliare, situato nel parco naturale del Ticino, ossia in uno dei maggiori parchi fluviali europei che per il pregio e le varietà paesaggistiche e per la ricchezza degli ecosistemi presenti, è stato riconosciuto dall'Unesco come "Riserva della biosfera": si trova cioè in zona ambientale particolarmente protetta.

... Le indicazioni provenienti dal Comune di Somma Lombardo individuano quindi per l'area in oggetto, limiti assoluti di immissione pari a 50 d(B)A diurno e 40 dB(A) notturno (tabella 2 allegata al DPCM 01.03.91), pur in mancanza di suddivisione acustica del territorio, suddivisione cui però il Comune è tenuto per legge a procedere "...tenendo conto della preesistente destinazione d'uso..." (art.4, comma 1, lettera a- della legge 1995/447), sicché non si intravede ragione per la quale all'area, così già valutata dal Comune, possa in futuro attribuirsi classificazione diversa.

Peraltro, si sottolinea che, se i piani regolatori comunali per quanto attiene alle fasce di rispetto non possono porsi in contrasto con i piani regolatori e di sviluppo aeroportuali, e con



le deliberazioni delle commissioni aeroportuali, in ragione dell'interesse strategico nazionale di tali infrastrutture (tanto che i Comuni devono adeguare la propria classificazione acustica al definito parametro di Lva), la questione si pone in termini diversi per l'area all'esterno delle fasce di rispetto.

Ritiene anche il Tribunale che il riferimento ai valori limite assoluti previsti dal DPCM 14.11.97, valori cui va correlata la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali, non possa ritenersi precluso dalla mancata perimetrazione delle fasce. In particolare non sembra imporre tale conclusione la nota sentenza 5822/2004 con la quale il Consiglio di Stato ha, tra l'altro, sostenuto che il DPCM 14.11.1997 si applica all'esterno delle fasce delle infrastrutture aeroportuali solo dopo la perimetrazione delle fasce ("..una volta definite le fasce, le infrastrutture aeroportuali concorrono al raggiungimento dei valori limite di immissione acustica al di fuori delle fasce stesse..") affermando che "..solo dopo la perimetrazione delle tre fasce di rispetto i limiti fissati dal DM 31/10/1997 (all'interno delle fasce) e dal DPCM 19/11/1997 (all'esterno) diventano concretamente applicabili e può essere verificato l'eventuale superamento...". A parere del Tribunale, l'indicazione data dal Consiglio di Stato deve essere intesa limitatamente al profilo esaminato in sede di impugnativa del DM 29.11.00, ossia in relazione alla decorrenza dell'obbligo (regolamentato dall'articolo 2 dell'impugnato DM 29.11.00) a carico delle società di gestione aeroportuale, di predisporre i piani di contenimento del rumore (in deroga alle sanzioni amministrative: articolo 10 legge 1995/447), profilo rilevante nel rapporto tra società di gestione aeroportuale e Pubblica Amministrazione ("..gli obblighi gravanti sulle società di gestione aeroportuale in relazione ai piani di contenimento del rumore scattano con precise scadenze temporali a partire dall'individuazione dei confini delle aree di rispetto, di cui al DM 31/10/1997 (art.2, comma 2, lett. c, dell'impugnato DM..)").


Comunque, quand'anche le indicazioni del comune di Somma Lombardo non dovessero essere poste a base della individuazione del limite assoluto di immissione pubblicisticamente

rilevante, certamente esse assumono rilievo di limite assoluto "virtuale" e vengono apprezzate da questo Tribunale al fine della valutazione della intollerabilità delle immissioni.

Le considerazioni svolte dal primo giudice sono pienamente condivisibili e vengono fatte proprie da questa Corte, mentre le censure di SEA e del Ministero non consentono di giungere a diversa conclusione, né costituiscono convincenti critiche alla sentenza impugnata.

In particolare non si tratta di una classificazione arbitrariamente effettuata dal Tribunale, siccome lamentato da SEA, essendosi invece il primo giudice limitato ad applicare -esaurientemente motivando le conclusioni cui è pervenuto- il principio più volte statuito in sede di legittimità e già sopra richiamato secondo il quale il giudizio di intollerabilità delle immissioni va operato secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto della particolare situazione concreta e dunque anche della vocazione e destinazione dell'immobile in cui si verificano le lamentate immissioni. Non può dunque costituire vincolo o preclusione alla valutazione, da operarsi secondo i criteri innanzi indicati, l'inottemperanza dell'autorità amministrativa all'obbligo di provvedere alla zonizzazione acustica del territorio, tanto più che, come pure correttamente evidenziato dal Tribunale, il Comune, tramite i propri uffici tecnici, ha indicato quale fosse la classe attribuibile alla proprietà Quintavalle, ciò che è pienamente coerente con le caratteristiche e l'ubicazione della proprietà stessa, pure correttamente considerate dal Tribunale. Le considerazioni che precedono valgono anche a confutare il motivo d'appello del Ministero.

Esaminando ora partitamente le contestazioni avanzate da SEA rispetto all'operato e alla relazione del consulente, va innanzitutto sgombrato il campo da quelle riportate alla lettera b), poiché a riguardo è sufficiente richiamare quanto più avanti si osserverà circa la natura indiretta delle immissioni derivanti dal sorvolo, comunque ascrivibili all'attività svolta all'interno dello scalo, sicché non ha ragion d'essere la distinzione tra rumori provenienti dal sedime aeroportuale e quelli provocati dagli aerei nel passare sopra la proprietà dell'appellata, posto che tutti costituiscono immissioni "derivanti" dall'aeroporto o, se così si vuol dire, dall'effettiva funzionalità e operatività dello stesso, quale opera pubblica.



Per quanto attiene alla lettera a), a giudizio della Corte correttamente il consulente ha fatto riferimento al parametro L95. È noto, infatti, che detto parametro sta a indicare il rumore superato per il 95% del tempo di rilievo e correttamente dunque esso è stato assunto come livello di fondo della proprietà Quintavalle, in quanto caratterizzante il rumore, per così dire, “naturale” della stessa, al quale erano generalmente esposti coloro che la frequentavano e al quale si sovrapponevano i rumori degli aerei. In conclusionale l’appellante ha indicato il metodo alternativo che avrebbe dovuto essere adottato dal consulente, spiegando che questi avrebbe dovuto misurare direttamente il rumore di fondo nelle pause in cui non transitavano gli aerei, tuttavia tale deduzione, da un canto, non vale a superare quanto innanzi osservato, dall’altro non esplicita, a fronte di tutto quanto più avanti si dirà richiamando anche le considerazioni della sentenza impugnata, la rilevanza del diverso metodo ai fini dell’entità del superamento dei limiti di tollerabilità. In proposito pare anche opportuno sottolineare che nella relazione si pone in evidenza che non tutti gli eventi provenienti dall’aeroporto hanno potuto essere identificati e che *la loro energia sonora era stata perciò compresa nel rumore residuo, elevandone leggermente il livello*, precisando poi che, tuttavia, *il contributo energetico di questi eventi era di molti ordini di grandezza inferiore rispetto ai sorvoli e influiva poco sul livello ambientale* (pag. 11 e 12).

Facendo proprie le risultanze della relazione, il Tribunale ha rilevato, con statuizione pienamente condivisa da questa Corte per le considerazioni innanzi esposte: *Il ctu ha, innanzitutto, tenuto da conto, secondo la consolidata prassi giuridica, il criterio della normale tollerabilità. Il criterio ripete la sua fondatezza scientifica in studi in campo internazionale che diedero luogo all’elaborazione, già nel 1971, di un documento (Raccomandazione ISO R1996 da parte della International Standard Organization) che evidenziò come, essendo l’intensità del suono misurabile su scala logaritmica, un aumento del rumore di fondo di 3 dB(A) equivale ad un raddoppio di intensità del suono, provocando così la reattività dell’uomo medio. Tale criterio consente di tener conto della particolare situazione concreta, valorizzando i suoni di origine varia, continui e caratteristici del luogo, in modo da ancorare la valutazione della*



tollerabilità al luogo dove si avvertono le immissioni senza predeterminare limiti assoluti, così rispondendo alle indicazioni date dall'articolo 844 cc.

Per quanto attiene alla lettera c) SEA fa riferimento ad un'unica rilevazione che peraltro questa Corte neppure riscontra negli esatti termini indicati dall'appellante nei grafici allegati alla ctu. In ogni caso, si tratterebbe di un riscontro del tutto isolato e, dunque, di elemento privo di alcun concreto significato al fine di confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente sulla scorta di misurazioni che si sono protratte dall'11 aprile al 26 maggio.

In relazione alla lettera d), lo stesso consulente fa presente che *la corrispondenza tra gli eventi sonori e la registrazione dei decolli non si era trovata in molti casi* e che non avevano ricevuto alcuna indicazione sui voli notturni, la cui esistenza era invece dimostrata dalle tracce sonore e dallo spettro in frequenza caratteristico di questi eventi (pag. 12); nella relazione si pone poi in evidenza *la carenza delle comunicazioni di SEA sui passaggi degli aerei*, aggiungendo che *evidentemente per ragioni interne o legate a funzioni del sistema radar... ignote, avvengono delle interruzioni nelle registrazioni dei movimenti degli aeromobili ... e che l'obbligo di corrispondenza tra ogni evento sonoro identificato e le tracce radar registrate dalla torre di controllo avrebbe portato ad identificare un numero di sorvoli di molto inferiore al reale* (pag. 14 e 15).

Per quanto attiene, infine, alle lettere e), f) e g), va rilevato, in primo luogo, che i microfoni furono collocati in una serie di posizioni, senza che risulti verbalizzata alcuna contestazione dei consulenti di parte convenuta effettuata nell'immediatezza e a tale riguardo va evidenziato che il consulente ha preso atto e dato seguito alle richieste e ai rilievi delle parti nell'individuare le modalità di rilevazione ed ha così ritenuto di non utilizzare, aderendo alle contestazioni del consulente di parte di SEA, le misurazioni acquisite nel corso delle operazioni peritali svolte prima della nomina del dott. de Polzer (cfr. pag. 3 della relazione) ed ha poi aderito anche alle richieste del consulente di parte attrice per la collocazione di ulteriori punti di misurazione (cfr. pag. 9 dell'elaborato). Nell'elaborato si spiega, inoltre, che *l'identificazione degli eventi sonori provocati dai sorvoli è stata particolarmente indagativa, che il metodo di*



selezione con soglie di durata dei rumori e di livelli di sonoro minimo che gli stessi devono superare era stato influenzato da numerosi fattori e che la soglia aveva dovuto essere variata in considerazione della natura degli eventi che dovevano essere registrati e che si susseguivano uno dietro l'altro. È pur vero che sempre a pag. 9 della relazione lo stesso ctu prospetta la necessità di attuare ulteriori misurazioni per avere valori certi, ma ciò solo per quelli notturni, spiegando che le difformi valutazioni operate erano parte sopra, parte sotto il limite di 60 dB dallo stesso individuato. Tuttavia, come correttamente evidenziato dal Tribunale, una eventuale diversa più precisa misurazione, finalizzata a ridurre di qualche margine i valori di Lva -individuati dal consulente in periodo notturno in valori compresi tra Lva 58 e Lva 66- resta praticamente irrilevante. Si consideri, poi, come pure si legge nella relazione e con riferimento ai vari punti di rilevazione, che nel punto A i valori medi mostrano un livello ambientale diurno di 58 dB(A), un livello residuo, L95, di 36 dB(A) ed una differenza tra questi due valori di 22 dB, che nel periodo notturno il livello medio del valore ambientale è pari a 46,7 dB(A), un livello residuo, L95, di 36 dB(A), una differenza di 11,4 dB(A), che nel punto B i valori sono molto simili, mentre nel punto C si aveva una leggera diminuzione del livello ambientale di giorno, un leggero aumento di notte e più alti i valori del residuo per la presenza di intensi rumori naturali provenienti dalla maggiore massa di alberi adiacenti, comunque con una differenza tra ambientale e residuo di 20 dB di giorno e di 7 db di notte e che i limiti di 50 e 40 dB, rispettivamente di giorno e di notte, sono sempre superati.

Per l'intollerabilità delle immissioni derivanti dai ripetuti sorvoli depongono, inoltre, gli stessi accertamenti in fatto acquisiti nel corso dell'ispezione giudiziale che, a giudizio di questa Corte, sono stati correttamente valorizzati dal Tribunale al fine di confermare la situazione di inquinamento acustico in cui versa la proprietà Quintavalle. Si consideri che in detta sede si riscontrò, alle ore 10.41, che dalle 10.30 erano passati 7 aerei, con rumore percepito sia all'interno chiuso della sala da pranzo al piano terreno, che naturalmente al terrazzo al primo piano e che, come sottolineato dal consulente, il rumore dell'ultimo passaggio era iniziato quando ancora non era cessato quello dovuto al precedente sorvolo e che

il Giudice, concordi le parti, alle ore 11 diede atto che dalle 10.30 in avanti erano passati 17 aerei. Come correttamente sottolineato dal Tribunale, inoltre, *rispetto a tali oggettivi elementi, appare poco significativo il rilievo a verbale del ctu del Ministero, secondo il quale il passaggio degli aerei non aveva determinato la modifica del tono di voce, restando in atti confermato il continuo interessamento della proprietà attorea dal passaggio di aerei (si richiama al riguardo la considerazione svolta dallo stesso consulente che nel corso delle operazioni peritali -cfr verbale delle operazioni 3/12/01, allegato alla prima relazione Genevini- affermò che molte delle rotte interessavano il suolo di parte attrice e che ciò accadeva proprio per evitare sorvoli di centri di maggiore densità abitativa).*

A tali accertamenti ed evidenze in fatto ritiene la Corte di aggiungere, quale riscontro indiretto, quelli del tutto concordanti del consulente incaricato della determinazione dei valori della proprietà, il quale, nel suo elaborato, osserva: *il CTU, nel sopralluogo del 27 giugno 2005, dalle ore 16,30 alle ore 20,30 circa, ha potuto constatare che il rumore degli aerei, per intensità di frequenza è tale da inficiare la possibilità d'utilizzare gli spazi aperti, per passeggiate o svago, e che tale rumore penetra anche dentro gli edifici (pag. 26).*

Del resto, e conclusivamente, si consideri, a titolo di esempio, che il ctu indica, secondo le registrazioni SEA, per il 24 aprile, 194 decolli diurni, mentre il sistema di soglie ne identificava 208, per giorno 14 maggio,rispettivamente, 189 e 285 sorvoli. È evidente allora che, sulla base della comune esperienza e indipendentemente dalle indicazioni di qualsiasi ctu, si può comprendere che eventi, nell'ordine di tali grandezze, che si susseguono nell'arco della giornata giustificano una valutazione di intollerabilità dei rumori determinati dal funzionamento dell'aeroporto.

D2) inquinamento da gas di scarico.

In proposito SEA ha rilevato che il consulente non era stato in grado di quantificare e qualificare la presenza nella proprietà Cascina Tre Pini, di sostanze nocive ascrivibili al traffico aereo e che, infatti:

- a) non erano mai stati forniti, né considerati dal consulente, i dati relativi alle attività svolte nell'azienda agricola di controparte, inoltre, nel rapporto di ricerca allegato alla relazione, si affermava che si era riscontrata *la presenza di sostanze idrocarburiche sul materiale campionato* e che *l'idrocarburo identificato in tal caso era il benzene*, e la presenza di quest'ultimo componente era insignificante nel carburante "avio" ed estremamente significativa nei carburanti da autotrazione;
- b) il ctu non aveva quantificato e qualificato oggettivamente la presenza di sostanze ascrivibili esclusivamente al traffico aereo in rapporto di causalità diretta con le conseguenze dannose lamentate, considerata l'insistenza, l'incidenza e la ponderalità di altre sorgenti di idrocarburi nei dintorni della proprietà;
- c) non era stato valutato se l'area era sottoposta a influssi e influenze di altre sorgenti di inquinanti oggetto di indagine e a riguardo SEA ha indicato una serie di insediamenti posti nelle vicinanze della proprietà Quintavalle ed evidenziato che quest'ultima era risultata più inquinata dell'area situata tra due piste dell'aeroporto;
- d) non era stata eseguita un'indagine dei parametri fisici della zona, non si era tenuto conto del regime delle correnti aeree, né considerato che al momento del sorvolo della proprietà dell'appellante gli aerei avevano già esaurito il momento di massima spinta e del resto lo stesso consulente aveva ammesso di aver sacrificato la correttezza metodologica e l'eshaustività delle informazioni al contenimento dei costi, tanto da affermare che le misure effettuate avevano un coefficiente di variabilità del 177%;
- e) da un parere richiesto da SEA all'ing. Calabrò di ENEA e prodotto unitamente all'atto di appello risultava che al di fuori dell'area aeroportuale e dunque anche nella proprietà dell'appellata i livelli di inquinamento erano bassi.

Anche il Ministero contesta le risultanze della consulenza del prof. Genevini, richiamando il coefficiente di variabilità del 177% e rilevando, poi, che:

- a) non vi era prova né dell'evento lesivo, né del nesso causale;



- b) non era stato distinto l'inquinamento dovuto allo scarico degli aerei da altre fonti, quali l'utilizzo dei macchinari agricoli e il traffico stradale e non si spiegava come mai nella proprietà Quintavalle i valori fossero superiori a quelli del sedime aeroportuale;
- c) era noto che nelle fasi di sorvolo l'indice di emissione allo scarico fosse inferiore rispetto alle fasi di atterraggio e rullaggio;
- d) nessun accertamento era stato effettuato in merito alla fauna, mentre, in relazione al patrimonio boschivo, pur essendo emerso uno stato di sofferenza della vegetazione, non era dimostrato che la causa fosse lo scarico di idrocarburi derivante dai motori aerei, né era spiegato come mai il bosco a sud di Malpensa interessato dai sorvoli e dall'atterraggio e, per l'azione del vento, dalle ricadute degli idrocarburi emessi dal decollo fosse meno compromesso della proprietà dell'appellata.

Osserva la Corte che, in merito alla consulenza in esame, appare opportuna una premessa di carattere generale in ordine al metodo seguito e alla valutazione dei risultati delle indagini, siccome del resto già effettuato dal Tribunale.

Ora, è ben vero che nella relazione viene posto in evidenza che al fine di ottenere dei risultati che avessero il crisma del rigore statistico erano necessari accertamenti su un numero *incredibilmente più elevato* di campioni con conseguente proporzionale allungamento dei tempi necessari per le operazioni peritali e dei relativi costi, tuttavia, come pure correttamente rilevato dal consulente, il criterio del buon senso e non dell'esattezza matematica consente di ritenere esaustivi, adeguati e soddisfacenti gli accertamenti effettuati e l'elaborato, nel suo complesso, fornisce una serie di elementi inequivoci e concordanti al fine di giungere alla valutazione della sussistenza di immissioni intollerabili da gas di scarico. Come giustamente osservato dal Tribunale, *la relazione del professor Genevini, divisa in tre parti, è articolata, ricca di passaggi esplicativi, non assertiva ma argomentata e logica. È frutto di un lavoro di indagine minuziosamente descritto e portato avanti secondo un progetto che si è venuto sviluppando nel corso della consulenza, seguendo le necessità imposte dai tempi e dai luoghi. È*

corredata da dati di laboratorio incontestati, e propone con onestà intellettuale possibili risposte a quegli esiti del lavoro che appaiono discordanti rispetto ai risultati complessivi.

Fatta questa necessaria premessa, per quanto attiene ai rilievi, valgono le considerazioni che seguono. In relazione alle lettere a) e c) di SEA a) e b) del Ministero, va considerato che, come puntualmente indicato nella terza parte dell'elaborato peritale, i terreni seminativi costituiscono solo il 5% dell'intera superficie della Cascina Tre Pini, mentre la gran parte della proprietà è destinata a bosco ceduo, non si vede, dunque, come queste modeste attività svolte nell'ambito della tenuta e non considerate dal consulente possano incidere sull'inquinamento. Per altro verso l'esistenza degli ulteriori insediamenti, cui fa cenno Sea nell'atto di appello, da un canto, costituisce elemento di fatto che non è stato oggetto di alcun rilievo della parte in sede di operazioni peritali, né in quella sede evidenziato dalle parti al consulente, dall'altro, in contrario, quest'ultimo ha puntualmente spiegato che *la zona* ove è situata la proprietà Quintavalle *è pochissimo trafficata e non vi sono impianti di riscaldamento o di combustione di dimensioni tali da risultare in qualche modo significativi...inoltre non presenta insediamenti civili degni di nota* (pag. 7 della prima relazione). Le considerazioni che precedono valgono anche a superare quanto rilevato circa la natura degli agenti inquinanti di cui alla lettera b) di SEA. Si consideri inoltre, a riprova di quanto concluso dal consulente, che dalla rilevazione attraverso le *trappole* passive -sorta di gabbie, fatte all'uopo predisporre dal CTU, che consentivano di misurare gli idrocarburi caduti nelle stesse e trattenuti da pastiglie di carbone attivo- è emerso che la concentrazione di IPA (idrocarburi costituiti da due o più anelli aromatici uniti fra loro, generati da qualsiasi reazione tesa ad ottenere energia dall'ossidazione di un idrocarburo) è pari a 466 ppb nei seminativi "terrazzo quota Ticino" e di 1800 ppb nella parte boscata. Il consulente ha precisato che durante il periodo delle rilevazioni (31 ottobre 2002 - 18 febbraio 2003) il fogliame era assente e che i seminativi sono, dal punto di vista altimetrico, più in basso rispetto al bosco, il dislivello è pari a circa 15 metri. La spiegazione data nella relazione di quanto rilevato sperimentalmente appare dunque del tutto ragionevole e idonea a confortare le conclusioni in merito all'esistenza e alla causa dell'inquinamento da

gas di scarico. Nell'elaborato si illustra, infatti: *l'aeromobile seguendo una rotta che, grosso modo, ha direzione sud-est → nord-ovest passa prima sul bosco e poi sui seminativi e, alzandosi contestualmente di quota, genera una maggiore dispersione degli incombusti e quindi una minor ricaduta per unità di superficie.*

Infine, a ulteriore riscontro delle conclusioni del consulente in merito alla causa delle immissioni, va considerato che dalle fotografie inserite nell'elaborato dell'ausiliario del ctu, allegato 1 della terza relazione, sono visibili le macchie nerastre, che, come si spiega nello stesso elaborato, sono determinate da una sostanza oleosa di natura idrocarburica, e che si riscontrano anche sulle foglie delle essenze arbustive e arboree e lungo i fusti delle specie arboree. Detti elementi, come pure evidenzia l'ausiliario e come appare de tutto logico, depongono per la caduta dall'alto della sostanza, non frenata dalle chiome più o meno defogliate degli alberi e confermano, in contrasto con quanto lamentato dal Ministero alla lettera d), che correttamente la sofferenza della vegetazione è stata ascritta alle immissioni di idrocarburi derivanti dal sorvolo.

La SEA e il Ministero, al fine di confutare l'attendibilità delle conclusioni del tecnico, osservano ancora che *la proprietà di controparte è addirittura più inquinata delle aree situate tra le due piste dell'aeroporto di Malpensa e rilevano che tale circostanza non poteva trovare giustificazione in quanto affermato nella sentenza impugnata. Il Tribunale ha in proposito così motivato: le conclusioni cui è pervenuto il ctu non vengono smentite dal fatto che nella proprietà attorea sono stati riscontrati valori di inquinamento superiori a quelli verificati nel sedime aeroportuale. Si consideri, infatti, che le trappole passive poste a Malpensa sono state localizzate non nella immediata vicinanza di tracciati di sorvolo: come si legge nel verbale della ispezione giudiziale dell' 1° marzo 2004, i siti delle trappole a Malpensa furono determinati di comune accordo tra le parti ma "tenendo conto delle indicazioni date da SEA in relazione a ragioni di sicurezza e di traffico aereo."*

La censura di SEA è apodittica e non contiene alcuna motivata censura alle considerazioni del Tribunale e in generale i rilievi degli appellanti non valgono a superare quanto in precedenza osservato circa l'assenza di altre fonti inquinanti.

Quanto da ultimo appena osservato vale anche a contrastare il rilievo relativo alla mancata considerazione del regime delle correnti (lettera d) SEA), mentre, come correttamente rilevato dal Tribunale sulla scorta delle valutazioni tecniche contenute nella relazione e in contrasto con quanto dedotto dal Ministero (lettere c) e d), *il momento in cui vi è la massima richiesta di potenza e quindi la più elevata quantità di carburante che viene inviata all'ossidazione "...corrisponde alla fase del decollo ed ai momenti immediatamente successivi..", criterio che ha guidato le indagini (il CTU ha tenuto conto delle rotte di decollo indicate da SEA) e che non trova alcuna contestazione nel corso delle operazioni peritali. La fase di sorvolo della proprietà Quintavalle è immediatamente successiva al decollo e dunque rientra in quei momenti di massima immissione di carburante e emissione di gas di scarico.*

Come posto in evidenza nella seconda relazione del consulente, le considerazioni appena svolte valgono anche a spiegare perché uno stato di sofferenza analogo a quello dei boschi di parte attrice non si riscontri nella vegetazione *posta a sud delle piste, ove il sorvolo aereo è normalmente interessato da aeromobili in fase di atterraggio...e non già di decollo e quindi con una ridotta emissione dei gas di scarico.*

Inammissibili appaiono poi le nuove produzioni di SEA di pareri di carattere tecnico effettuate solo con l'atto d'appello (lettera e), posto che il contraddittorio su tale aspetto ha avuto pieno sfogo innanzi al Tribunale e che nessuna ragione viene addotta per giustificare la tardiva produzione (la stessa conclusione vale per le analoghe produzioni di parte appellata).

E) soggetti tenuti al pagamento dell'indennizzo.

Il Tribunale, escluso che gli elementi a sua disposizione consentissero *di attribuire alla mancata preventiva valutazione di impatto ambientale per il Progetto Malpensa 2000 il rilievo, valutabile ai fini dell'articolo 2043 c.c., asserito da parte attrice, e comunque consentissero di delineare in termini di illiceità l'attività aeroportuale*, ha ritenuto che entrambi i convenuti fossero obbligati al pagamento dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 844, II comma, c.c. e che detto obbligo trovasse fondamento, per il Ministero, anche nell'art. 46 legge n. 2359/1865.

Entrambi gli appellanti hanno censurato tale decisione, con le doglianze riassuntivamente richiamate nel paragrafo C), contestando di essere tenuti al pagamento e rilevando, per quanto attiene propriamente il Ministero, l'ultrapetizione con riferimento all'applicazione dell'art. 46 citato.

A giudizio della Corte, pur dovendo farsi ricorso ai principi in materia di intollerabilità delle immissioni fissati dall'art. 844 c.c., nella specie, trattandosi di indennizzo e non di risarcimento, la norma applicabile è -non solo per il Ministero, ma anche per SEA- l'art. 46 legge n. 2359/1865 e in tal senso va in parte corretta la qualificazione giuridica operata dalla sentenza impugnata. Ciò innanzitutto è consentito in questa sede, trattandosi di mera qualificazione giuridica concernente il medesimo fatto storico addotto a fondamento della richiesta di indennizzo, ovvero l'intollerabilità delle immissioni provenienti dall'aeroporto, costituente opera pubblica. In effetti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il giudice è libero di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, attenendo ciò all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge, il relativo potere di qualificazione trova un limite in relazione agli effetti giuridici che la parte vuole conseguire deducendo un certo fatto, nel senso che la prospettazione di parte vincola il giudice a trarre dai fatti esposti l'effetto giuridico domandato (Cass. n. 21484/2007). Tale compito appartiene non soltanto al giudice di primo grado, ma anche a quello d'appello, che resta a sua volta libero di attribuire al rapporto controverso una qualificazione giuridica difforme da quella data in prime cure con riferimento all'individuazione della *causa petendi* (Cass. n. 12471/2001), quando il punto formi oggetto della controversia devoluta al suo esame (Cass. 28.6.2010, n. 15383).

Ciò si verifica nel caso di specie, posto che la sussistenza dell'obbligo di SEA e del Ministero per l'indennizzo derivante dall'intollerabilità delle immissioni è questione indubbiamente sottoposta all'esame di questa Corte e che in relazione ad essa in questa sede le parti hanno puntualmente argomentato sulle competenze passate e presenti del Ministero e della società concessionaria, questioni queste riproposte all'esame di questa Corte.

Ciò detto va ancora preliminarmente osservato che, contrariamente a quanto lamentato dal Ministero, l'affermazione della responsabilità degli appellanti ai sensi dell'art. 46 cit. non determina alcuna ultrapetizione. Sul punto il Tribunale ha così motivato: *Ritiene peraltro il Tribunale, tenuto conto della prospettazione della domanda e degli elementi di fatto che la sostengono, che la richiesta d'indennizzo formulata da parte attrice possa essere riferita non solo all'articolo 844 c.c., ma anche all'articolo 46 della legge 1865/2359 (abrogato dal DPR 8.06.01, 327 e sostituito dall'articolo 44 di quel DPR), a norma del quale "...è dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengono gravati di servitù, o a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto..". È, infatti, condivisibile solo in parte l'assunto del Ministero che in comparsa conclusionale, sottolineando l'infondatezza delle domande svolte da parte attrice, ha rilevato che al più la domanda si sarebbe dovuta fondare sugli articoli 45 e 46 della legge 2359/1865, aggiungendo però che tale domanda non risultava esercitata in questa sede.*

Ferma restando la diversità dei presupposti dell'azione aquiliana ex articolo 2043 c.c. e dell'azione di responsabilità fondata sul richiamato articolo 46, sia con riferimento al petitum che alla causa petendi, osserva il Tribunale che l'atto introduttivo del presente giudizio, facendo riferimento alla "...oramai irreversibile destinazione del fondo alle attività aeroportuali.." e deducendone il riconoscimento di un indennizzo, ha così allegato elementi idonei a poter riferire la domanda allo schema dell'articolo 46 della legge 1865/2359 e a tale inquadramento della domanda può procedere il Tribunale, essendo demandata al giudice "... l'interpretazione e la qualificazione delle richieste formulate, al fine di determinare l'effettivo contenuto e l'appropriata collocazione sostanziale..." (cfr. Cass. 1998/10012 in termini).

In definitiva, parte attrice non ha limitato la sua domanda all'allegazione di una *causa petendi* ex art. 2043 c.c., ma ha affermato che un ristoro del pregiudizio subito le spettava, pur se l'attività dell'altra parte era lecita e la differenza tra l'art. 844 c.c. e l'art. 46 cit. è data solo dalla qualificazione giuridica dello stesso fatto. In proposito va richiamato, oltre al precedente citato dal Tribunale, anche una più risalente pronuncia che ha espressamente

stituito: con riguardo alla domanda proposta dal proprietario di un fondo nei confronti dell'ENEL, per conseguire il ristoro del pregiudizio derivante a detto fondo da intollerabili immissioni di rumore provenienti da vicina centrale elettrica, la sentenza che accolga la domanda medesima, nei limiti del "petitum" e dei fatti posti a suo fondamento, non è denunciabile per vizio di extrapetizione, per aver ricondotto la relativa pretesa nell'ambito della previsione dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 sull'espropriazione per pubblica utilità, anziché in quella dell'art. 844 cod. civ., vertendosi in tema di mera diversità della qualificazione giuridica di quei fatti (Cass., S.U., 16.7.1983, n. 4889).

Ciò premesso, ritiene la Corte che la tutela apprestata dall'ordinamento in favore del proprietario di un immobile il cui valore sia diminuito in conseguenza della realizzazione, in adiacenza ad esso, di un'opera pubblica, sia quella contenuta nell'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, norma ricognitiva di una fattispecie di danno da fatto lecito, costituito appunto dalla realizzazione dell'opera pubblica e che le conseguenti immissioni non tollerabili che si propagano nel fondo del vicino diano diritto all'indennizzo secondo la norma, avente carattere di specialità, appena richiamata. In effetti, come è stato osservato, i nocuenti che derivino dalla realizzazione di un'opera pubblica e che superino i limiti di una menomazione di aspetti solo marginali del diritto domenicale sono indennizzabili ai sensi del menzionato art. 46. Tra detti nocuenti rientra *il pregiudizio subito per effetto di immissioni di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, quando (e solo se) le stesse per la loro continuità ed intensità superino i limiti della normale tollerabilità, perciò da apprezzarsi con i criteri posti dall'art. 844 cod. civ.; posto che in entrambi i casi dette propagazioni per il loro carattere obbiettivo e l'elevato grado di incidenza, diminuiscono e svalutano sensibilmente la possibilità di godimento dell'immobile secondo la sua destinazione propria e specifica, arrecandovi un pregiudizio permanente, particolare e differenziato: concettualmente equiparabile ad una parziale espropriazione per pubblica utilità del suo valore intrinseco, da compensare perciò con un indennizzo* (Cass. 14.12.2007, n. 26261). Come rilevato dal Tribunale: *Si è poi ampiamente detto che non sono stati offerti elementi idonei a connotare di illiceità l'attività in questione, e che dalla*



utilizzazione dell'opera pubblica, in conformità alla funzione per la quale è stata progettata e realizzata, deriva pregiudizio alla proprietà attorea, ravvisandosi quindi il nesso causale nella specie richiedibile (cfr. Cass 18172/04)... Nel caso di specie, gli elementi forniti dai consulenti confermano la continuità e gravità di un pregiudizio idoneo ad incidere in maniera sensibile sul diritto dominicale, e, peraltro, le indicazioni fornite dal CTU prof. Genevini chiariscono la tendenziale permanenza del danno se l'apporto d'inquinanti non dovesse cessare.

Sotto altro profilo, rispondendo alle censure dell'appellata (pag. 65 comparsa di risposta r.g. 3457/2008), va rilevato che il citato art. 46 è sicuramente applicabile nel caso di realizzazione di un'opera pubblica intesa a garantire un servizio di pubblica utilità quale è quello del trasporto aereo.

Non è poi vero che la sentenza sia priva di motivazione per quanto attiene il riconosciuto obbligo di indennizzo ai sensi dell'art. 46 legge n. 2365\1865 a carico del Ministero.

Ha argomentato infatti il Tribunale: *Ciò premesso, richiamate le indicazioni delle Sezioni Unite (cfr. Cass. 10163/2003; 9341/2003 e 9478/97) che hanno ritenuto applicabile l'indennità prevista dall'articolo 46 nei confronti di chi, pur non avendo subito un'espropriazione, riceva un pregiudizio ".dall'esecuzione o dall'esercizio illegittimo.." ((Cass.SU 9478/97) di un'opera pubblica, riportando il fondamento del diritto a tale indennizzo ad un principio pubblicistico di giustizia distributiva, per cui non è consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che quest'ultimo sia indennizzato, può constatarsi la sussistenza dei tre presupposti richiesti per l'applicazione della norma: l'opera pubblica, la produzione di un danno avente carattere permanente e il nesso di causalità tra l'esecuzione o l'esercizio dell'opera pubblica.*

Premessa la riferibilità all'articolo 46 di un'opera pubblica infrastrutturale come Malpensa 2000, va rilevato che la legge 1985/449, prevedendo la realizzazione delle opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare a breve e medio termine il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali di Milano-Malpensa, stabiliva all'articolo 4 che l'approvazione da parte del Ministero dei Trasporti del nuovo Piano

Regolatore Generale ovvero delle varianti di quello esistente nonché delle singole opere equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

Sussistono in definitiva gli elementi per raccordare la domanda attorea anche al richiamato articolo 46 e per affermare, sotto tale profilo, la sussistenza dell'obbligo al pagamento di indennizzo a carico del solo Ministero convenuto, secondo le competenze sue proprie.

Il Tribunale, nel fare riferimento alle "competenze sue proprie", intendeva richiamare quanto in precedenza esposto circa le attribuzioni del Ministero in materia di ammodernamento dell'aeroporto, secondo le previsioni della legge n. 449/1985, attribuzioni in forza delle quali il Ministero deve sostanzialmente identificarsi come soggetto espropriante e perciò tenuto al pagamento dell'indennizzo.

Le considerazioni del primo giudice non possono che essere fatte proprie da questa Corte. Si consideri infatti che, a norma dell'art. 4 legge n. 449/1985 *la redazione dei nuovi piani regolatori generali di aeroporto o le varianti dei piani esistenti nonché la progettazione di massima ed esecutiva delle opere per l'ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali del sistema intercontinentale di Milano-Malpensa erano affidate alla società concessionaria della gestione aeroportuale e che, tuttavia, le proposte dei suddetti piani, delle varianti nonché i progetti di massima ed esecutivi delle opere dovevano essere presentati per l'approvazione del Ministro dei Trasporti, il quale manteneva, con le modalità da definirsi nell'atto di concessione, la competenza per la sorveglianza ed il controllo ...nelle fasi di progettazione, esecuzione e collaudo delle opere stesse, affidate in concessione alla stessa società concessionaria della gestione aeroportuale e che, inoltre, l'approvazione del nuovo piano regolatore generale di aeroporto ovvero delle varianti di quello esistente nonché delle singole opere da parte del Ministero dei Trasporti equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.* A tale proposito va rilevato che, come osservato dal Tribunale senza che a riguardo sia stata sollevata alcuna specifica censura, con DM 13.02.87, 903, lo stesso Ministero approvò il Piano Regolatore Aeroportuale. Detta



disciplina non ha subito sostanziali modifiche da parte dell'art. 1, VI comma, d.l. n. 251/1995, che si limita a indicare gli organi del Ministero competenti all'approvazione dei progetti e a specificamente individuare gli effetti dell'approvazione stessa.

In relazione a quanto ulteriormente contestato dall'Amministrazione nell'atto di appello al fine di escludere il proprio obbligo indennitario ai sensi dell'art. 46, ovvero che non era stato il Ministero, ma l'Enac, ad assumere la veste di concedente, si rileva, da un canto, che non è stata prodotta la citata convenzione intervenuta tra Enac e SEA, al fine di consentire di apprezzare se ed in quale misura le competenze della prima possano aver inciso sulle prerogative attribuite al Ministero dalla legge n. 449\1985, alla stregua delle quali indubbiamente quest'ultimo è soggetto obbligato ai sensi dell'art. 46 e, dall'altro, che il successivo intervento di altri enti non può porre nel nulla quanto innanzi rilevato in merito all'approvazione del piano regolatore, né di per sé consente di sostenere, in difetto di specifica deduzione, che siano venute meno le attività di sorveglianza e controllo sulle opere che facevano capo comunque al Ministero.

Del resto la responsabilità del Ministero scaturisce dalle competenze e dalle determinazioni assunte dallo stesso ai fini dell'ampliamento e dell'ammodernamento dello scalo e dal coerente utilizzo che dello stesso viene effettuato, con conseguenti propagazioni intollerabili, e poiché, come pure ritenuto dal Tribunale senza che le generiche censure a riguardo proposte possano trovare accoglimento anche per quanto più avanti si osserverà in punto determinazione dell'indennizzo, *proprio dall'entrata in funzione di "Malpensa 2000" i danni ravvisati iniziarono ad esplicitare i loro permanenti effetti*, è corretto concludere che le dette propagazioni si ricollegano causalmente anche alle attività e competenze del Ministero, senza che a riguardo assuma rilievo la successiva attribuzione a ENAC di compiti in materia di aviazione civile.

Per quanto attiene invece alla responsabilità di SEA, considerate le attribuzioni pure proprie della società concessionaria nella gestione dell'aeroporto, rispetto alle quali sono strettamente propedeutiche quelle attribuite in materia di progettazione e realizzazione delle opere alla stessa appellante -evidentemente in considerazione della particolare sua idoneità dal punto di



vista tecnico- , non pare a questa Corte che il contributo di SEA *all'inquinamento* possa essere ritenuto ininfluenza o posto nel nulla dalle competenze in materia di approvazione e controllo del Ministero; l'attività propria della società concessionaria non può perciò parificarsi a quella di un mero esecutore dell'opera (cfr. Cass. 16.2.2010, n. 3585), sicché la sua responsabilità si aggiunge a quella del Ministero. Peraltro, va anche tenuto presente che, una volta accertato che trattasi di danno derivante dall'opera pubblica, non è contestabile che esso scaturisce da due indispensabili attività concorrenti, costituite dalla realizzazione e dalla gestione dell'aeroporto, in coerenza e in attuazione di quanto già stabilito dalla legge che aveva previsto il suo ammodernamento e ampliamento. In definitiva solo il concorrere della realizzazione dell'opera pubblica con la concreta e operativa gestione -entrambe attività lecite ma lesive del diritto dominicale- determina gli indicati nocuenti, e nella specie SEA, dopo aver svolto il ruolo di cui si è detto per l'esecuzione dell'attività di ampliamento e ammodernamento, gestisce l'aeroporto, incassa gli utili è, insomma, secondo le stesse previsioni della legge che ha previsto l'ammodernamento, l'imprenditore la cui attività economica produce le dannose "ricadute". Ne risulta così confermato che entrambi gli appellanti sono tenuti al pagamento dell'indennizzo.

Va a questo punto aggiunto che la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che *alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 844 cod. civ, l'accertamento delle cause che determinano immissioni moleste nel fondo altrui non influisce sul giudizio di tollerabilità delle stesse, da effettuarsi secondo i criteri all'uopo indicati dalla norma, cui è estraneo il criterio della colpa. Pertanto, una volta accertata l'esistenza della propagazione molesta e stabilito, secondo i criteri dettati dall'art. 844, il suo grado di tollerabilità, l'individuazione delle cause - può servire soltanto per stabilire le eventuali misure da adottare per la sua eliminazione.* Sulla scorta del suddetto principio, condiviso da questa Corte, ciò che rileva è se l'esercizio del servizio di pubblica utilità e l'opera pubblica a esso funzionale e a tal fine realizzata siano o meno riconducibili agli attuali appellanti, senza che invece assuma rilevanza la sussistenza di una loro colpa.

È bene anche chiarire, tenuto conto che comunque l'applicabilità dell'art. 46 presuppone il giudizio di intollerabilità delle immissioni alla stregua del disposto dell'art. 844 c.c., che pure

priva di fondamento è la censura di SEA nella parte in cui esclude la possibilità di configurare una responsabilità ai sensi della norma da ultimo citata per difetto del requisito della contiguità tra i fondi e della natura "indiretta" delle immissioni. In ordine al primo profilo, ritiene la Corte che il requisito della vicinanza vada inteso in senso lato e dunque non limitato ai fondi contigui o limitrofi, ma in stretta connessione con la natura intollerabile delle immissioni. In sostanza, come affermato da autorevole dottrina, la tutela apprestata dalla norma in esame si estende ai proprietari dei fondi che, trovandosi nel raggio di propagazione dei fattori inquinanti, subiscono siffatte immissioni in conseguenza dell'attività svolta nel fondo, non necessariamente limitrofo, dall'emittente. L'indicata interpretazione se da un canto consente l'adeguata tutela della proprietà, secondo la *ratio* e la finalità della norma, dall'altra esclude che quest'ultima possa essere utilizzata allorché si prospetti un pregiudizio interessante una molteplicità indeterminata di persone e costituito dal deterioramento dell'ambiente, derivante, in ipotesi, da attività industriali e produttive.

Proprio quanto appena indicato vale a confutare l'ulteriore censura di SEA: nella specie, infatti, non si tratta di immissioni dirette, ma di immissioni indirette, come tali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 844 c.c. Correttamente infatti il Tribunale ha in proposito osservato: *Nemmeno si condivide il rilievo per cui le immissioni determinate dal passaggio degli aerei costituirebbero solo "immissioni dirette" che, in quanto causate immediatamente nel fondo altrui, esulerebbero dalla disciplina dell'articolo 844 regolatrice delle immissioni derivanti da attività svolte in un determinato fondo i cui effetti si propagano in quelli circostanti. Di contro, a favore dell'applicabilità della norma deve essere sottolineato che il sorvolo degli aerei è evidentemente determinato dall'uso che si fa della vicina area aeroportuale, destinata per l'appunto al decollo e all'atterraggio, operazioni che in quell'area prendono inizio e fine (cfr. Cass.1990/8271 che aveva fatto applicazione dell'articolo 844 c.c. in relazione all'utilizzazione di un fondo per il decollo e l'atterraggio di elicotteri).*

Le propagazioni nell'immobile degli appellati derivano, infatti, secondo i principi sopra richiamati, dal funzionamento dell'aeroporto gestito da SEA e si estrinsecano nel sorvolo consequenziale al decollo.

Sulla scorta delle considerazioni appena esposte, e della, per così dire, matrice unitaria delle immissioni moleste, va pure escluso, contrariamente alle deduzioni di SEA, che andasse operata una distinzione tra le immissioni rumorose coincidenti con il decollo e quelle derivanti dal sorvolo.

Le competenze attribuite al Ministero, allo Stato e agli enti locali secondo quanto illustrato dall'appellante nei motivi di appello, se in ipotesi degne di considerazione rispetto a richieste volte alla riduzione dei fattori inquinanti e all'adozione dei necessari e possibili accorgimenti per il contenimento delle immissioni, non rilevano invece nei rapporti con il proprietario del fondo vicino che chieda di essere indennizzato e non valgono ad escludere il relativo obbligo di SEA secondo quanto sopra illustrato.

F) la misura dell'indennizzo

In merito a tale aspetto la decisione del Tribunale è oggetto sia dell'appello principale di SEA e del Ministero che di quello incidentale di Cascina Tre Pini.

Il primo giudice, premesso che, *tenuto conto della natura e della gravità del pregiudizio subito dal complesso immobiliare, a causa delle descritte immissioni che costituiscono particolare fattore di danno, riteneva comunque opportuno assumere quale parametro, anche in riferimento all'articolo 844 c.c., il criterio che avrebbe potuto essere adottato per determinare l'indennizzo spettante ai sensi dell'articolo 46 della legge 2359 del 1865, precisava di condividere l'orientamento che individua, nelle ipotesi di cosiddetta espropriazione di valore larvata, la necessità di raccordo tra indennità ex articolo 46 e indennità di esproprio... nel senso che sarebbe stato irragionevole, e lesivo del principio di uguaglianza, attribuire al proprietario danneggiato dall'opera pubblica un indennizzo maggiore di quello attribuibile a colui che avesse sofferto la totale perdita del diritto*

dominicale, e spiegava che, dunque, rispettato tale inderogabile limite, la misura dell'indennità ex articolo 46 si sarebbe dovuta commisurare percentualmente a quella di esproprio, tenendo conto del contesto complessivo e ricercando un punto di equilibrio tra contrastanti interessi costituzionalmente protetti, costituiti dall'interesse generale sotteso all'esecuzione e all'esercizio dell'opera pubblica e dall'interesse del privato proprietario e che in proposito soccorrevano anche le indicazioni della Corte Costituzionale (sentenza 348 del 24.10.07), i cui rilievi in ordine alla "soglia minima di riparazione dovuta ai proprietari espropriati" (funzionali al vaglio di costituzionalità dell'articolo 5 bis della legge 359/92 e, conseguentemente, dell'articolo 37 TU 327/01), offrivano utili spunti di riflessione anche sulla serietà dell'indennizzo da corrispondersi a norma dell'articolo 46.

Sulla scorta di tali principi il Tribunale ha dunque così motivato: Il riferimento come parametro di fondo ad una virtuale indennità di espropriazione rende opportuno richiamare i criteri di massima, di legge e giurisprudenziali, vigenti all'epoca cui è riferibile il fatto lesivo (criteri che successivamente hanno in parte trovato sistematizzazione nel TU 327/01):

** per le aree edificabili (da intendersi secondo il concetto ampio di edificabilità prospettato dalla giurisprudenza, comprendente ogni tipo di trasformazione del suolo, non precluso all'iniziativa privata, che fosse riconducibile alla edificazione) vigeva l'articolo 5 bis legge 359/1992 (art.37 TU), dichiarato però incostituzionale -così come il corrispondente articolo 37 del TU 327/01- con sentenza 348/07 della Corte Costituzionale, secondo la quale l'attribuzione di un'indennità che nel concreto oscillava tra il 50 ed il 30% del valore di mercato del bene non superava il controllo di costituzionalità*

** per le aree non edificabili vigeva il criterio basato sul valore agricolo medio (attualmente, artt.40 e segg.TU 327/01)*

** per le costruzioni trovava applicazione il criterio del valore venale, poi esplicitato con riferimento alle aree legittimamente edificate, dall'articolo 38 del TU 327/01).*

Il complesso immobiliare per cui è causa partecipa di tutte le indicate caratteristiche.

Esso è infatti costituito da alcune costruzioni, ossia da villa del Dosso -con i corpi accessori, la cappelletta, la casetta di caccia, la portineria e la scuderia, il fienile e la legnaia, il box doppio, con la piscina e le attrezzature esterne- che è circondata da un parco di circa 5 ettari; nonché da aree boschive ed agricole di circa 200 ettari di varia destinazione.

Come si legge nella relazione della CTU architetto Almici, tenuto conto della Variante Generale in salvaguardia, adottata nel 1996 ed approvata nel 2001 (che contiene norme più restrittive di quelle previste dal piano territoriale di coordinamento del Ticino del 1980), la villa e il parco di pertinenza ricadono in zona B3, aree di rispetto delle zone naturalistiche e perfluviali, nelle quali è consentito solo l'ampliamento degli edifici adibiti ad attività produttive agricole e adibiti ad abitazioni rurali, nonché la realizzazione di nuove costruzioni rurali. Una porzione a sud del parco della villa e l'area compresa nell'ansa del canale ricadono in zona B2, zone naturalistiche di interesse botanico-forestale, nelle quali è vietato costruire nuovi edifici. Le rimanenti aree, ad est, nord e sud del canale ricadono in zone C1, zone agricole e forestali di prevalente interesse faunistico, nelle quali è consentita la realizzazione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali, è ammesso l'ampliamento sino ad un massimo di 500 mc per il nucleo familiare dell'imprenditore o del titolare dell'azienda agricola nonché per ogni nucleo familiare di dipendente dell'azienda ed è ammessa la realizzazione di infrastrutture produttive (stalle, silos...).

La CTU, tenuto conto delle caratteristiche e potenzialità dell'intero complesso immobiliare, dei vincoli e dei vigenti strumenti urbanistici connessi alla localizzazione di quel complesso nel parco del Ticino, sulla base di criteri corretti e adeguati, analiticamente illustrati, ha stimato al 1998 -data che il Tribunale ritiene di assumere come riferimento perché proprio dall'entrata in funzione di "Malpensa 2000" i danni ravvisati iniziarono ad esplicitare i loro permanenti effetti -

**la limitata potenzialità edificatoria dell'area di pertinenza della villa più sopra sinteticamente indicata nel valore di euro 40.227*

**il valore della villa e dei suoi accessori, comprendendo in esso il valore dell'area esterna, in euro 2.360.842,00*

** il valore di mercato delle aree agricole e boschive (ricompreso in esso il valore della assai limitata potenzialità edificatoria) in euro 3.607.797,00 Tale ultimo valore, a giudizio del tribunale, mantenendo (per quanto più sopra osservato) come parametro di fondo un'ipotetica indennità di esproprio, andrebbe più opportunamente calcolato con riferimento ai Valori Agricoli Medi. Tenuto conto di quelli previsti dalla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Varese (allegato J alla relazione Almici), l'importo indicato in perizia in euro 3.607.797,00 al 1998 verrebbe ridotto di circa il 42%, assestandosi in misura di euro 2.092.525.*

Considerato poi che la potenzialità edificatoria indicata dell'area di pertinenza della villa non è incisa dalle immissioni e rilevata la non influenza ai fini in esame dell'esercizio o meno di attività agricola (cfr anche comparsa conclusionale attorea sul punto), utilizzando in parte i calcoli effettuati dalla CTU, come sopra integrati, può assumersi come importo-base quello di euro 4.453.362,00.

Andando ora a determinare in concreto l'indennizzo da attribuirsi a parte attrice, il Tribunale non può esimersi dal considerare gli aspetti particolari del complesso immobiliare ampiamente descritto nella CTU Almici e in atti, aspetti che ne delineano l'infungibilità: nessun importo di danaro consentirebbe a parte attrice di accedere a beni analoghi, nella pregressa situazione ambientale, in ragione della particolare qualità della costruzione Villa del Dosso, evidentemente irripetibile, e della specifica collocazione dell'intera proprietà situata nella pregiata area del parco naturale del Ticino, riconosciuto dall'Unesco come "Riserva della biosfera". E proprio tali caratteristiche individuano la particolarità gravità della lesione all'interesse ad una fruizione del fondo con le preesistenti caratteristiche ambientali, interesse riconducibile al godimento fondiario leso. In definitiva, tenuto conto di tutti gli elementi finora indicati nella descrizione e valutazione dei pregiudizi apportati alla proprietà attorea, dei costi che la proprietà dovrebbe sostenere per rimediare ai danni causati dall'inquinamento chimico

(nel caso in cui le relative immissioni avessero fine), del fatto che l'indennizzo è comunque destinato a ristorare il pregiudizio subito dalla proprietà che rimane tuttavia tale, il Tribunale ritiene di far riferimento all'importo sopra individuato, apportandovi una decurtazione del 30% e determinando quindi l'indennizzo in euro 3.117.355,00. Tale indennizzo, avuto riguardo alla sua funzione lato sensu risarcitoria, funzione affermata dalla giurisprudenza sia in relazione all'articolo 844 c.c., che in relazione all'articolo 46 l. 1865/2359 (si consideri che tale articolo faceva letterale riferimento a un "danno"), ha natura di debito di valore, suscettibile come tale di automatica rivalutazione monetaria (Cass. 15130/00; 4720/04) in euro 3.908.239,50 e su tale importo rivalutato vengono determinati interessi che, calcolati secondo rigoroso procedimento aritmetico alla stregua delle indicazioni di consolidata giurisprudenza della Corte, ammontano ad euro 944.718,50.


Sea ha contestato l'importo liquidato per una serie di ragioni: a) il ctu, prima, e il giudice, poi, pur riconoscendo alla Villa del Dosso una "particolare qualità della costruzione evidentemente irripetibile" avevano determinato il valore al metro quadro della "casetta di caccia", della "portineria e scuderia", del "fienile e legnaia" e del "porticato" sulla scorta, rispettivamente, del 80%, del 60%, del 40% e del 50% di quello della Villa, al contrario poteva farsi ricorso, per la stima, alla perizia Richard Ellis prodotta dalla stessa appellata a fondamento delle proprie pretese, in base alla quale l'importo su cui determinare l'indennizzo sarebbe stato di € 3.780.000,00, piuttosto che € 4.453.362,00; b) era del tutto errata la quantificazione dell'indennizzo in misura pari al 70% del valore di mercato del complesso immobiliare, in quanto la dottrina era concorde nel ritenere una perdita di valore del 10% degli immobili esposti a una singola fonte di immissione di elevato impatto ambientale e nel delimitare al 25% la perdita per gli immobili soggetti agli effetti dell'azione combinata e contestuale di più di due fattori di inquinamento, che infine anche la Borsa immobiliare riteneva che la massima percentuale di aumento e diminuzione per le condizioni dell'immobile fosse quella del 30%; c) il risarcimento non poteva neppure essere commisurato alla riduzione del valore in un determinato momento, posto che il valore era destinato a variare nel tempo

per effetto di circostanze sopravvenute, come nella specie la “delocalizzazione” di Alitalia, che aveva determinato una notevole riduzione del traffico aereo, sicché l'importo spettante a controparte doveva al più essere rapportato al minor reddito o al minor godimento del bene, elementi in relazione ai quali alcuna prova era stata offerta; d) la conseguenza della decisione del Tribunale era l'attribuzione all'appellata di un indennizzo superiore a quello che, in forza del protocollo siglato con gli enti territoriali interessati, veniva riconosciuto agli abitanti delle zone limitrofe all'aeroporto, per definizione maggiormente colpite dalle immissioni; e) era inammissibile la domanda di rivalutazione e interessi proposta da controparte solo in sede di precisazione delle conclusioni.

Il Ministero, oltre all'inammissibilità della richiesta relativa agli accessori, come appena indicato, pure contesta l'entità dell'indennizzo, rilevando che eventualmente esso avrebbe dovuto essere pari al 30% del valore di mercato del compendio immobiliare e, come pure eccepito da SEA, avrebbe dovuto essere commisurato al minor reddito o al minor godimento del bene, non provati da parte attrice.

Anche l'appellata si duole della somma riconosciuta dal Tribunale, osservando, in via generale, che l'accertata intollerabilità delle immissioni comportava l'obbligo del soggetto che esercitava l'attività dannosa di risarcire tutti i danni subiti dal proprietario del fondo che subiva le immissioni e rilevando, con riferimento ai valori immobiliari determinati dal ctu, che quello di Villa del Dosso non poteva essere rapportato alla tipologia “ville e villini” riportata nei listini presi in considerazione dal ctu, il quale inoltre non aveva considerato il valore del parco secolare di 5 ettari, pertinenziale alla villa. Parte appellata ha inoltre contestato i costi degli interventi per la riduzione dell'inquinamento acustico e quelli del ripristino vegetativo, ha lamentato che il consulente non aveva tenuto conto dell'irreversibilità del danno sul patrimonio boschivo e arboreo, del danno ornamentale al parco secolare, del fatto che la stima del prof. Genevini non teneva conto dei danni futuri al patrimonio boschivo.

Cascina Tre Pini ha inoltre negato la legittimità e l'applicabilità del criterio indennitario utilizzato dal Tribunale, osservando che nella specie non ricorreva il presupposto del sacrificio



arrecato a un singolo in favore di un interesse di carattere pubblicistico e che dunque non poteva trovare applicazione la c.d. espropriazione larvata, trattandosi di danni arrecati a causa dell'esercizio di attività di pubblica utilità, che dunque ai fini del risarcimento si sarebbe dovuto tenere conto del raffronto tra la valutazione di mercato dei beni in assenza e quella in presenza delle intollerabili immissioni, nonché dei costi degli interventi per mitigarne l'impatto, sicché congrua era la somma di € 15.633.669,00 e che, del resto, pur volendo attenersi alle risultanze della consulenza e al divario tra valore dei beni in assenza e in presenza delle immissioni, il decremento ammontava a € 10.247.159,00. Parte appellata ha ancora osservato, in via subordinata, che, pur volendo seguire il criterio indennitario applicato dal Tribunale, era eccessiva la decurtazione del 30% operata nella sentenza impugnata, che non erano indicate le ragioni di tale determinazione, né della sua applicazione all'intero compendio immobiliare. In proposito, premesso che la differenza di valore tra i beni in assenza delle immissioni e di quello in presenza delle stesse era pari all'89%, ha spiegato che la decurtazione non poteva superare l'11% e comunque alcuna decurtazione poteva operarsi rispetto alle aree agricole e boschive, in quanto i costi per il ripristino ambientale erano addirittura superiori al valore delle porzioni in esame, sicché esse, come pure rilevato dal ctu, non avevano più alcun valore. Applicando detti criteri, ha concluso la parte appellata, l'indennizzo dovuto ammontava a € 4.013.431,40.

Per quanto attiene al valore al metro quadro degli edifici, ritiene la Corte che le critiche di SEA e di Cascina Tre Pini non siano fondate. Infatti, esse, riportate nelle memorie di parte, erano già contrastate dal consulente che aveva puntualmente argomentato che il calcolo proposto da SEA, sulla scorta di una perizia che considerava i valori al 1992, non era ancorato ad alcun elemento obiettivo, contrastava con rilevazioni provenienti da fonti attendibili dell'epoca, come il Servizio Mutui Cariplo, e operava una valutazione indifferenziata per beni aventi caratteristiche affatto diverse, partendo da un valore al metro cubo. Analoghe considerazioni valgono rispetto alle critiche di parte appellata: il consulente ha posto in evidenza che il pregio dal punto di vista architettonico e ambientale del compendio

immobiliare giustificava l'adozione dei valori più alti fra quelli reperiti nella zona, come in concreto effettuato, ma non di valori superiori e rilevabili solo nel centro di Milano o in località turistiche prestigiose.

Del resto, aggiunge la Corte, proprio il contesto in cui si inserisce non solo Villa del Dosso, ma anche i fabbricati annessi, con il relativo parco è stato adeguatamente valorizzato dal consulente attribuendo a questi ultimi un valore determinato in una percentuale di quello della casa padronale e anche per tali ragioni si condividono i criteri di stima adottati dal consulente e le sue conclusioni e devono essere disattese le censure rispettivamente proposte dalle parti al fine di contestarne la congruità. In definitiva, è innegabile l'unicità e unitarietà del compendio, di modo che il valore di una parte influisce anche sul valore dell'altra e, per converso, non è possibile procedere a valutazioni del tutto distinte.

Venendo ora all'entità della somma spettante a Cascina Tre Pini s.s., va premesso che quanto innanzi osservato circa l'applicabilità della sola normativa speciale di cui all'art. 46 legge n. 2359/1865 anche nel caso di opera che serva per l'esercizio di un pubblico servizio assorbe le censure di Cascina Tre Pini relative all'inapplicabilità del criterio indennitario e alla sussistenza invece del diritto al risarcimento del danno.

Ai fini della quantificazione dell'indennizzo, correttamente il Tribunale ha fatto riferimento a una percentuale dell'indennità di esproprio determinata secondo i criteri in vigore (cfr., da ultimo, Cass. 12.1.2006, n. 464) e le censure rispettivamente proposte dalle parti non valgono a contrastare la conclusione e il percorso argomentativo con il quale il primo giudice ha ritenuto che il parametro ai fini della determinazione dell'indennizzo fosse quello dell'indennità di esproprio e che l'ammontare di quest'ultima costituisse il limite massimo.

In proposito va tuttavia considerato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 181 del 10 maggio 2011 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, l'art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, in combinato disposto con gli articoli 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituiti dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e, in via consequenziale, dell'articolo 40, commi 2 e 3,

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La Consulta ha rilevato che il valore agricolo medio, calcolato secondo la disciplina dettata dall'art. 16 della legge n. 865 del 1971 e successive modificazioni *prescinde dall'area oggetto del procedimento espropriativo, ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene. Restano così trascurate le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica, l'esposizione), la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e quant'altro può incidere sul valore venale di esso. Il criterio, dunque, ha un carattere inevitabilmente astratto che elude il <<ragionevole legame>> con il valore di mercato, <<prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente, del resto, con il "serio ristoro" richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte>>.*

La Suprema Corte, pronunciandosi sulla misura dell'indennità spettante successivamente alla citata decisione della Corte Costituzionale, ha affermato: *venuti meno i criteri riduttivi stabiliti dalla L. n. 865 del 1971, art. 16 e dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4 a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la Corte deve ribadire quanto già affermato dopo la menzionata sentenza 348/2007 della Corte costituzionale relativa ai suoli edificatori: che cioè per la stima dell'indennità torna nuovamente applicabile il criterio generale dell'indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, che è l'unico criterio ancora vigente rinvenibile nell'ordinamento, e per di più non stabilito per singole e specifiche fattispecie espropriative, ma destinato a funzionare in linea generale in ogni ipotesi o tipo di espropriazione salvo che un'apposita norma provvedesse diversamente. E che quindi nel caso concreto si presenta idoneo a riespandere la sua efficacia per colmare il vuoto prodotto nell'ordinamento dall'espunzione del criterio dichiarato incostituzionale (Cass. 4602/1989; 3785/1988; sez. un. 64/1986): anche per la sua corrispondenza con la riparazione integrale in rapporto ragionevole con il valore venale del bene garantita dall'art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea, nell'interpretazione offerta dalla Corte EDU (Cass. 17.10.2011, n. 21386).*

Giova inoltre precisare, proprio sulla scorta dei principi espressi dalla pronuncia di legittimità appena citata, che -sebbene nessuna delle parti abbia fatto riferimento nelle proprie difese alla dichiarazione di incostituzionalità, intervenuta nelle more del giudizio di gravame-, questa Corte deve fare applicazione dei parametri indicati nella normativa vigente al momento della pronuncia, posto che la contestazione in merito alla congruità dell'indennizzo esclude che possa ritenersi formata alcuna preclusione in merito alla individuazione del corretto criterio da adottare per la sua determinazione, avuto riguardo all'indennità di esproprio e, dunque, alla sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della disciplina che consentiva di far ricorso al valore agricolo medio e impone di far riferimento al valore di mercato, stimato dal ctu e pari a € 3.607.797,00 nel 1998.

Va ora esaminato il motivo di gravame con il quale tutte le parti si lamentano della percentuale, riconosciuta dal Tribunale a titolo di indennizzo, e pari al 70% dell'indennità dovuta in caso di esproprio.

Per quanto attiene nello specifico alle censure svolte dagli appellanti, la giurisprudenza della Suprema Corte, ha più volte affermato che l'indennità in esame va rapportata alla perdita di valore dell'immobile, sicché in proposito non vengono direttamente in considerazione il minor reddito o il minor godimento del bene, anche se detti elementi obiettivamente incidono nella determinazione del valore. Si vuole intendere che l'incidenza dell'inquinamento sulla possibilità di usufruire del bene secondo le sue caratteristiche e le sue potenzialità e operarne un coerente sfruttamento economico devono essere presi in considerazione ai fini della determinazione del valore e sono stati certamente presi in considerazione dal consulente, che, nella stima senza o con inquinamento ha significativamente evidenziato: *la particolarità del bene in oggetto, che non è una semplice villa o villino ma è una tenuta, con caratteristiche di pregio, rivolta ad una particolare utenza, o fascia dei compratori che richiedono un alto livello di prestazioni su tutti i fronti, per cui la caduta del requisito, quale la tranquillità e il silenzio, fa venir meno l'interesse e di conseguenza la commerciabilità del bene.*

Pure la censura di SEA che ritiene eccessiva la percentuale del 70% assunta ai fini della determinazione dell'indennizzo, assumendo che la riduzione del valore era destinata a variare nel tempo per effetto di circostanze sopravvenute, come nella specie la "delocalizzazione" di Alitalia, va disattesa.

Premesso che, come ritenuto dal Tribunale, *proprio dall'entrata in funzione di "Malpensa 2000" i danni ravvisati iniziarono ad esplicare i loro permanenti effetti*, va sottolineato che questi ultimi vanno considerati proprio per la loro potenzialità pregiudizievole, e, per quanto specificamente attiene alle immissioni di idrocarburi, non in maniera statica, ma secondo la dinamica e gli sviluppi direttamente conseguenti all'entrata in funzione dello scalo e già a quell'epoca compiutamente identificabili, di modo che la stima operata già contempla la progressione delle manifestazioni dannose che l'appellante incidentale impropriamente evoca. Alla stregua di tali considerazioni quanto dedotto da SEA circa la sopravvenuta delocalizzazione di Malpensa, e cioè i transeunti incrementi o decrementi di traffico aereo, non rileva e non consente di escludere la congruità del criterio di commisurazione dell'indennizzo in considerazione della riduzione del valore, siccome stimato dal consulente, né di ritenere che esso determini un ingiustificato arricchimento per parte appellata.

Anche a prescindere da ciò, una eventuale minore frequenza dei sorvoli e il fatto che essi magari non si reiterino con la stessa frequenza rispetto a quanto constatato dai ctu e dallo stesso primo giudice in sede di ispezione giudiziale, non fanno venir meno né il presupposto necessario per il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 46 -dato dalla perdita o diminuzione delle facoltà essenziali inerenti al godimento dell'immobile nella sua intrinseca ed originaria destinazione, ovvero da un'apprezzabile compressione o riduzione del diritto di proprietà inciso- né l'intensità del rumore e dunque il carattere intollerabile delle immissioni, anche se per avventura meno ripetitive. Per quanto attiene, infine, alle immissioni di idrocarburi, la riduzione delle stesse prospettata dall'appellante non può in concreto giustificare una riduzione della misura dell'indennizzo quando si tenga conto che, come da ultimo rilevato dal consulente, il costo di ripristino ambientale delle zone agricole e boschive



nell'ipotesi in cui non solo si riduca, secondo quanto assunto da SEA, ma perfino cessi la fonte di inquinamento, ipotesi neppure prospettata dall'appellante, risultava pari a € 5.341.233 al 2005, essendo infinito se la fonte dell'inquinamento non venisse comunque a cessare.

Ai fini della determinazione dell'importo spettante alla parte appellata, a partire dai dati sopra indicati -rispettivamente, al 1998, € 2.360.842,00 per la villa e i suoi accessori, compresa l'area esterna e € 3.607.797,00 per le aree agricole e boschive- che rappresentano il limite massimo per quanto in precedenza illustrato, si osserva poi che sono apodittiche e generiche le censure di SEA in merito alla usuale incidenza sul valore di un fattore o di più fattori inquinanti, posto che, alla stregua dei principi espressi dalla Suprema Corte, ai fini della determinazione dell'indennizzo ciò che rileva è il deprezzamento del bene e nella specie, da un canto la natura delle fonti inquinanti secondo quanto compiutamente sopra illustrato, e dall'altro le caratteristiche della proprietà Quintavalle, siccome emerso dagli accertamenti peritali, depongono per un notevole rilievo degli effetti delle propalazioni. Parimenti irrilevanti sono i parametri di indennizzo fissati in via amministrativa nel protocollo siglato dagli enti territoriali interessati, dovendo invece aversi riguardo a quelli dell'art. 46 cit.

Come ben evidenziato nella sentenza impugnata, la gravità della lesione deriva dalle particolari caratteristiche e dalla collocazione della proprietà dell'appellata e dalla sua consequenziale infungibilità.

Ciò premesso, ritiene la Corte che debba operarsi una diversa quantificazione dell'indennizzo per adeguarlo, nel suo complesso, agli effettivi pregiudizi subiti dalla proprietà Quintavalle.

In primo luogo, infatti, è eccessivo l'abbattimento del 30% dell'importo base (diversamente determinato sulla scorta del valore di mercato) per le zone agricole e boschive che, per gli effetti delle immissioni di idrocarburi, non hanno più alcun valore di mercato, tenuto conto dei costi di ripristino infiniti o comunque, per la teorica ipotesi di cessazione dei fattori inquinanti, estremamente gravosi e, dunque, tali da privare il bene di qualsiasi concreta appetibilità



commerciale. Tenuto conto, tuttavia, che l'appellata, come pure rilevato dal primo giudice, conserva comunque la proprietà del suolo inteso quale estensione fisica e considerato inoltre quanto innanzi osservato in merito all'unicità e unitarietà del compendio nell'ambito del quale vanno apprezzate e adeguatamente considerate tutte le porzioni aventi diversa destinazione, non appare giustificato il riconoscimento dell'intero ammontare di un'ipotetica indennità di esproprio. Stimasi invece equo, al fine proprio di valorizzare, da un canto, la grave compromissione del diritto dominicale, dall'altra, comunque, di considerare il mantenimento della titolarità di quest'ultimo, apportare alla suddetta indennità (€ 3.607.797,00) una decurtazione di circa il 20%.

Per quanto attiene alla villa e al parco, ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto appaiono congrui parametri i valori della proprietà indicati dal consulente, sia pure con riferimento al 2005, rispettivamente, senza o con inquinamento, € 3.412.703 ed € 1.250.544. A riguardo correttamente il ctu ha tenuto conto e detratto dal valore con immissioni i costi per le opere di mitigazione del rumore, necessari per *il ripristino della condizione di abitabilità*. Proprio perché necessari a tal fine, il riconoscimento di detti costi non determina alcuna duplicazione, contrariamente a quanto affermato da SEA, mentre non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla stima degli stessi effettuata dal consulente a fronte delle generiche contestazioni di parte appellata, che si limita a richiamare le diverse valutazioni operate dal proprio consulente di parte.

La proporzione tra i due valori, che deve ritenersi sostanzialmente immutata negli anni in quanto causata dall'insorgenza e dal persistere delle immissioni intollerabili, appare criterio adeguato per stabilire, in via equitativa, la misura dell'indennizzo, sempre riferito all'epoca del prodursi del danno, indennizzo che dunque si ritiene equo liquidare in una percentuale tra il 60 e il 65% del valore della villa con parco e accessori stimato dal ctu, pari come detto a € 2.360.842,00.



Conseguentemente, sulla base dei criteri esposti, la somma complessiva che appare equo riconoscere a Cascina Tre Pini s.s. a titolo di indennizzo e che gli appellanti vanno condannati in solido a corrispondere ammonta, per capitale, a € 4.380.000,00.

G) la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

Lamenta ancora SEA che erroneamente il Tribunale ha operato automaticamente la rivalutazione monetaria dell'importo riconosciuto a titolo d'indennizzo, posto che, da una canto, la relativa richiesta era stata tardivamente formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni dalla controparte e, dall'altra, che quest'ultima, svolgendo attività agricola non rivestiva neppure la qualifica di imprenditore commerciale e non aveva perciò in alcun modo dimostrato di aver diritto a rivalutazione e interessi.

Sul punto il Tribunale così motivato: *Non si condivide sul punto il rilievo svolto da SEA (cfr. replica ex articolo 190 c.p.c.) che ritiene inaccoglibile la domanda di rivalutazione e interessi perché svolta da parte attrice solo in sede di precisazione delle conclusioni. Innanzitutto deve constatarsi che la domanda di rivalutazione monetaria e interessi risultava implicitamente svolta già in atto di citazione nel quale parte attrice individuava il danno o l'indennizzo nel valore del fondo che esso ha "oggi" a seguito dell'attività inquinante e, comunque, inquadrava la domanda nell'ambito di un illecito. E si rammenta che nei debiti di valore la cosiddetta rivalutazione delle somme attiene, in realtà, alla stessa liquidazione del danno il cui importo in moneta deve essere determinato al momento della liquidazione, in corrispondenza ad un valore economico reale (Cass.SU 1712/1995), sicché, la rivalutazione deve essere accordata anche d'ufficio. Il medesimo ragionamento deve sostenersi per gli interessi compensativi la cui richiesta di riconoscimento è implicita nella domanda (Cass. 19636/05).*

La censura è infondata e deve essere disattesa. Infatti, come ancora da ultimo ribadito dalla Suprema Corte, *il debito per l'indennizzo spettante, ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359. al proprietario d'immobile che abbia subito danni a seguito della realizzazione di un'opera di pubblica utilità, avendo funzione in senso lato risarcitoria, ha natura di debito di valore ed è, pertanto, suscettibile di rivalutazione monetaria (anche in difetto di specifica*

deduzione e allegazione del maggior danno "ex" art. 1224, secondo comma, cod. civ.) (Cass. 3 luglio 2008, n. 18226).

Alla stregua delle considerazioni innanzi svolte e tenuto conto del potere-dovere del giudice di appello che sia chiamato a pronunciarsi sulla liquidazione del danno di tenere conto dell'ulteriore svalutazione verificatasi dopo la sentenza di primo grado, salvo che vi sia stata rinuncia della parte, nella specie certo non configurabile (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass. 14.4.2011, n. 8507), in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma del I capo della sentenza impugnata, gli appellanti vanno condannati in solido a pagare a Cascina Tre Pini s.s., a titolo di indennizzo, la somma di € 5.803.500,00, rivalutata alla data odierna, oltre € 1.687.440,84, a titolo di interessi maturati fino alla data odierna e calcolati secondo i criteri indicati da Cass., S.U., n. 1712\1995. Dalla data odierna al saldo spettano inoltre gli interessi legali sull'importo liquidato e ad oggi rivalutato.

La questione dell'eventuale adeguamento dei valori che consenta di rendere omogenei i termini fra il liquidato e il pagato in forza della provvisoria esecutività della sentenza impugnata va risolta in sede esecutiva.

H) le spese di lite

Gli appellanti censurano la sentenza impugnata perché essa, pur avendo escluso che il dr. Quintavalle fosse titolare del diritto all'indennizzo, non aveva provveduto alla condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite. Il motivo non può trovare accoglimento, posto che l'aspetto concernente l'individuazione del soggetto cui andava riconosciuto l'indennizzo non ha determinato alcun apprezzabile sforzo defensionale, sicché non sarebbe stata giustificata la condanna del dr. Quintavalle alla rifusione delle spese di lite. In proposito preme inoltre sottolineare, per altro verso, che quest'ultimo e la società semplice si sono costituiti con un unico difensore e hanno spiegato un'unica difesa

Con l'ultimo motivo di gravame incidentale l'appellata si duole del mancato riconoscimento delle spese relative ai consulenti tecnici di parte. In proposito il Tribunale ha così motivato: *Dalla richiesta delle spese formulata da parte attrice deve essere espunta quella relativa agli*



esborsi asseritamente sostenuti per le consulenze di parte – spese che ai sensi dell'articolo 91 cpc sarebbero a carico dei soccombenti- mancando la prova degli esborsi sostenuti (cfr.tra le ultime, Cass.2605/06). Parte appellata sostiene che nei casi, come nella specie, in cui sono particolarmente ingenti, le spese per consulenze di parte vengono liquidate a seguito della sentenza, sicché non era possibile produrre prima della decisione le relative fatture e la liquidazione ben poteva essere effettuata in base alle tariffe professionali. Anche il motivo in esame deve essere disatteso, nella specie infatti non si tratta di liquidare il compenso di un professionista, ma di provvedere sul rimborso di oneri gravanti sulla parte, sicché la mera indicazione contenuta nella nota spese di primo grado (*spese dei tre C.T. di Parte (Arch. Ranzani, Ing. Gianola, Dr. Locatelli)*) è del tutto inidonea al fine di comprovare gli oneri di cui si chiede il ristoro.

Gli appellanti, sostanzialmente soccombenti, vanno condannati, in solido, a rifondere a Cascina Tre Pini S.S. le spese di lite, liquidate come da dispositivo, ai sensi dell'art.6, I comma, T.F.

Ricorrono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra il dr. Quintavalle e gli appellanti, considerato che l'unico aspetto di tale rapporto processuale che in sede di gravame è stato esaminato è quello concernente la questione delle spese.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, così decide:

- rigetta gli appelli principali proposti dal Ministero dei Trasporti (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione) e SEA -Società per Azioni Esercizi Aeroportuali;
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da "Cascina 3 Pini s.s." e in parziale riforma della sentenza n. 11169/2008 del Tribunale di Milano depositata il 23 settembre 2008, condanna il Ministero dei Trasporti (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione) e SEA -Società per Azioni Esercizi Aeroportuali, in via tra loro solidale, al pagamento a titolo di indennizzo in favore della società semplice "Cascina 3 Pini", in persona del suo legale rappresentante, dell'importo di € 5.803.500,00, comprensivo di rivalutazione monetaria (an-




ziché € 3.908.239,50), oltre agli interessi liquidati in € 1.687.440,84 (anziché in euro 944.718,50), nonché al pagamento degli interessi sul solo capitale dalla presente sentenza al saldo, conferma nel resto la sentenza impugnata;

- compensa le spese del grado tra Umberto Quintavalle, il Ministero dei Trasporti e SEA - Società per Azioni Esercizi Aeroportuali;

- condanna il Ministero dei Trasporti e SEA - Società per Azioni Esercizi Aeroportuali, in solido, a rifondere a società semplice "Cascina 3 Pini" le spese del grado, liquidate per in € 10,00 per spese, € 5313,00, per diritti ed € 55.000,00 per onorari, oltre al rimborso ex art. 14 T.F. e agli accessori fiscali e previdenziali spettanti per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 31 gennaio 2012

IL CONSIGLIERE REL.




IL PRESIDENTE



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Daniela BERSELLI



CORTE D'APPELLO di MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI, 15 GIU 2012



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Daniela BERSELLI

